Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 335

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 335 DEL 6 DICEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Bollettino delle estrazioni: 12ª Estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971; 8ª Estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, effettuate nell'anno 1982.

(5646-5647)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 530ª seduta pubblica per giovedì 9 dicembre 1982, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente.

(5929)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1982, n. **896**.

Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ANDREATTA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1982, n. **897**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 82, concernente il corso di laurea in scienze geologiche, dopo il quinto comma sono inseriti i nuovi seguenti commi:

Lo studente per sostenere l'esame di mineralogia con esercitazioni, dovrà aver superato gli esami di chimica generale ed inorganica con elementi di organica con esercitazioni; di fisica sperimentale I con esercitazioni; di istituzioni di matematica con esercitazioni.

Per sostenere l'esame di petrografia con esercitazioni dovrà aver superato l'esame di mineralogia con esercitazioni.

Per sostenere l'esame di geologia con esercitazioni dovrà aver superato l'esame di petrografia con esercitazioni.

Per sostenere l'esame di fisica sperimentale II con esercitazioni dovrà aver superato l'esame di istituzioni di matematica con esercitazioni e fisica sperimentale I con esercitazioni.

L'esame di fisica terrestre deve essere preceduto dagli esami di mineralogia e fisica.

Per sostenere gli esami di discipline ad indirizzo professionale o specialistico dovrà aver superato gli esami propedeutici relativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1982
Registro n. 128 Istruzione, foglio n. 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1982, n. **898**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 61, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è istituito il seguente nuovo articolo:

Art. 62. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa la relativa biblioteca alla quale è addetto personale appositamente designato dai competenti organi secondo le disposizioni vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1982
Registro n. 128 Istruzione, foglio n. 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1982, n. **899.**

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Società italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'atto di sottomissione approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1947 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 dicembre 1947 — concernente la concessione alla Società italiana radiomarittima S.p.a. - SIRM per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, modificato con atto aggiuntivo 10 maggio 1955, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 20 luglio 1955;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 18 dicembre 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società italiana radiomarittima - SIRM, approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1968;

Considerato che la convenzione di cui trattasi è scaduta il 6 ottobre 1980 e che si è riconosciuta l'opportunità di assentire nuovamente, per un periodo di quindici anni, alla Società italiana radiomarittima - SIRM la concessione non in esclusiva dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di talune classi di navi italiane;

Riconosciuta, altresì, la necessità di sanare, con l'approvazione della convenzione cui si riferisce il presente decreto, i rapporti di fatto svoltisi dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto medesimo;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono concessi non in esclusiva alla Società italiana radiomarittima - SIRM, alle condizioni, modalità, limitazioni ed obblighi stabiliti dall'acclusa convenzione, stipulata il 29 settembre 1982, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per le classi di navi determinate nella convenzione stessa.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società italiana radiomarittima - SIRM ai sensi e per gli effetti dell'art. 373 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

E' approvata, a titolo di sanatoria, la regolamentazione dei rapporti intercorsi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società italiana radiomarittima - SIRM dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto, alle condizioni stabilite nell'atto di

sottomissione approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, citato nelle premesse, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 9

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA S.I.R.M. - SOCIETA' ITALIANA RADIOMARITTIMA S.P.A. PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE A BORDO DI NAVI.

Premesso:

che i servizi di radiocomunicazioni con le navi si pongono tra i servizi di telecomunicazioni di preminente interesse pubblico in quanto connessi sia allo sviluppo economico del Paese di cui è fattore primario l'incremento dei traffici marittimi sia alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nessuno puo eseguire ed esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione e che per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi la concessione è accordata a ciascun armatore mediante rilascio della licenza di esercizio della stazione di bordo, salva la facoltà per l'Amministrazione di accordare la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per determinate classi di navi a società specializzate aventi tale precipuo scopo sociale, in base a quanto previsto nell'articolo 373 dello stesso testo unico, mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile;

che i predetti servizi di radiocomunicazioni con le navi debbono essere svolti secondo schemi operativi caratterizzati da massima semplicità e correntezza, in modo da rendere agevole ed immediata per l'utenza la disponibilità delle relative prestazioni;

che l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo da parte di società concessionarie hanno finora corrisposto alle predette esigenze, consentendo indubbi vantaggi di efficienza e funzionalità del servizio sia per gli armatori interessati sia per i mittenti e i destinatari di comunicazioni a bordo delle navi sia per l'amministrazione la quale è titolare in esclusiva del servizio in argomento e della gestione delle stazioni a terra;

che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunità in base ai quali venne adottato l'affidamento di apposita concessione alla S.I.R.M. - Società italiana radiomarittima ed in particolare quelli secondo cui:

a) appare conveniente per gli utenti di questo particolare servizio avvalersi, per la migliore affidabilità dei collegamenti facenti capo a natanti in navigazione, della organizzazione apprestata dalla società in modo da consentire la massima garanzia di efficienza degli apparati di bordo e speditezza nelle modalità operative del servizio;

b) risulta vantaggioso per l'Amministrazione che la concessionaria, oltre a garantire l'efficienza degli apparati e la snellezza operativa del servizio, effettui le operazioni inerenti alla riscossione delle tariffe a bordo di tutti i natanti affidati alla medesima, la quale è tenuta a rispondere dei relativi importi anche se non riscossi.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (in seguito indicato con l'abbreviazione « codice p.t. ») ed in particolare l'art. 373 di detto testo unico;

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione « Amministrazione », in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.R.M. - Società italiana radiomarittima d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione « società », con sede in Roma, rappresentata dal presidente e amministratore delegato sig. Renato Bertini in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione in data 23 aprile 1982 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione

In forza della presente convenzione sono affidati, non in esclusiva, alla società, l'impianto e l'esercizio, a bordo delle navi appartenenti alle classi indicate nel secondo comma del presente articolo, delle stazioni radioelettriche per lo svolgimento dei pubblici servizi di telecomunicazioni, relativi al servizio mobile marittimo, comprensivi di quelli realizzati mediante l'utilizzazione di satelliti artificiali.

Le classi di navi per le quali è affidato alla società l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente primo comma sono le seguenti:

a) navi da carico ivi comprese le navi da salvataggio e quelle ad uso privato;

b) navi da passeggeri;

c) navi da diporto;

d) imbarcazioni da diporto superiori a 25 tonnellate di stazza lorda;

e) imbarcazioni da diporto inferiori a 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, nonché quelle abilitate alla navigazione entro le sei miglia dalla costa, che effettuino traffico di corrispondenza pubblica;

f) navi da pesca superiori a 300 tonnellate di stazza lorda.

Art. 2.

Sede legale, capitale, amministratori e collegio sindacale, personale e statuto della società

La sede legale della società è stabilita in Roma e può essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

Il capitale della società, che alla data di entrata in vigore delle presente convenzione è di lire 400 milioni, deve essere sempre adeguato alla entità del valore degli impianti da gestire nonché allo sviluppo dei medesimi. Il capitale della società deve essere in maggioranza di proprietà di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana.

Il presidente, l'amministratore delegato ed il direttore generale devono avere la cittadinanza italiana ed ottenere il preventivo gradimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministero del tesoro. Del medesimo collegio fanno parte due rappresentanti designati rispettivamente dall'Amministrazione e dal Ministero della marina mercantile, scelti tra i funzionari dei due Dicasteri.

La società deve avere per scopo l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi per lo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni.

La società è tenuta ad adeguare il proprio statuto, ove necessario, alle disposizioni della presente convenzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Art. 3.

Condizioni per l'espletamento del servizio

Per il regolare svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, la società deve disporre:

a) del libero uso di quanto necessario per l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo;

b) dell'ausilio nel territorio nazionale di una efficiente organizzazione tecnica con propri incaricati nei principali porti, atta ad assicurare la regolarità del servizio nonché di depositi, officine o laboratori opportunamente dislocati, idonei a soddisfare le esigenze inerenti alla manutenzione ed all'esercizio degli apparati radioelettrici di bordo;

c) della necessaria organizzazione al fine di assicurare in ogni evenienza la perfetta regolarità di funzionamento del servizio radioelettrico per qualunque linea e traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radioelettriche oggetto della concessione, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore;

d) del personale radiotelegrafista munito di regolare certificato di abilitazione nonché di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti;

e) dell'ausilio all'estero di una adeguata organizzazione per assicurare l'assistenza tecnico-amministrativa alle stazioni e al personale di bordo addetto alle stesse;

f) di una adeguata organizzazione amministrativa, per le elaborazioni relative alla predisposizione, allo scambio ed al riscontro delle contabilità dei traffici di telecomunicazioni nazionali ed internazionali svolti dalle stazioni di bordo gestite dalla società, secondo le modalità e gli obblighi previsti nel successivo art. 9.

Art. 4.

Licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo

Le licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo previste dall'art. 318 del codice p.t. e dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni sono rilasciate dall'Amministrazione previo l'esito favorevole del collaudo di cui all'art. 365 del codice stesso e la avvenuta stipula tra la società e l'armatore dei «contratti tipo» di cui agli articoli 374 e 379 del sopracitato codice p.t.

La licenza viene rilasciata a richiesta della società ed il periodo di validità della stessa deve corrispondere a quella dei contratti di gestione stipulati tra la società concessionaria e l'armatore e non può comunque superare la data di scadenza della presente convenzione.

La società, per il rilascio delle licenze, deve trasmettere all'Amministrazione apposita domanda corredata con la documentazione richiesta dal decreto ministeriale 25 agosto 1953, e successive modificazioni ed integrazioni.

La licenza deve comunque essere rinnovata:

a) quando venga rinnovato il contratto di gestione con la stessa società concessionaria;

b) quando si verifichi il passaggio di gestione della stazione ad altra società concessionaria;

c) quando vengano effettuate sostituzioni od installazioni di nuovi apparati radiotrasmittenti.

Art. 5.

Requisiti tecnici degli impianti di bordo

Gli impianti radioelettrici di bordo, attraverso i quali vengono espletati i servizi di telecomunicazioni oggetto della presente convenzione, devono corrispondere a tutti i requisiti tecnici derivanti da convenzioni e regolamenti internazionali nonché alle norme vigenti in ambito nazionale ed alle norme che possano essere emanate nel corso della concessione in applicazione del disposto dell'art. 354 del codice p.t.

Tutti gli apparati e le eventuali modifiche di essi devono avere sempre la preventiva approvazione di cui all'art. 360 del sopra richiamato codice p.t.

I collaudi e le ispezioni di cui all'art. 365 del codice p.t. sono effettuati da funzionari tecnici appositamente incaricati dalla Amministrazione.

Art. 6.

Impianti ed investimenti

Entro il 30 novembre di ogni anno la società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, con adeguata documentazione, il programma degli investimenti che intende effettuare, specificando in particolare gli elementi relativi alla organizzazione — in Italia e all'estero — della società, alla consistenza delle scorte ed alla entità del personale, con particolare riguardo a quello addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti.

La società deve inoltre trasmettere, entro il suddetto termine, un elenco delle ditte — italiane ed estere — di cui si avvale per i lavori di manutenzione da effettuare alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi.

La società è tenuta altresì ad inviare mensilmente all'Amministrazione un elenco aggiornato comprensivo di tutti i natanti i cui impianti di bordo siano gestiti dalla società medesima e di comunicare, di volta in volta, le eventuali variazioni che si siano verificate.

Art. 7.

Segreto delle comunicazioni

In relazione a quanto disposto nell'articolo 10 del codice p.t., la società ed il personale di servizio delle stazioni di bordo, nonché gli altri dipendenti della società stessa che possono avere conoscenza del testo o semplicemente della esistenza dei radiotelegrammi o di ogni altra notizia ottenuta a mezzo del servizio radioelettrico, sono tenuti a mantenere ed assicurare il segreto sul contenuto delle corrispondenze, delle comunicazioni o dei messaggi.

Art. 8.

Tariffe

Le tariffe da applicare per i servizi di telecomunicazioni svolti attraverso le stazioni radioelettriche di bordo sono quelle stabilite secondo le forme previste dal codice p.t.

Art. 9.

Contabilità

I conti di debito e di credito relativi ai servizi di telecomunicazioni tra le stazioni radioelettriche di bordo gestite dalla società e le stazioni costiere italiane sono compilati mensilmente dall'Amministrazione ed inviati alla società per la liquidazione.

All'Amministrazione verrà rimesso inoltre dalla società l'importo da essa percetto relativamente ai conti inviati dalle amministrazioni o compagnie estere per la liquidazione.

La socieà può liquidare anche direttamente alle amministrazioni o compagnie estere interessate i conti di cui al comma precedente; in tal caso le contabilità relative sono scambiate e liquidate dalla società secondo la normativa e gli accordi internazionali vigenti, previo il relativo benestare della Amministrazione.

Le operazioni di saldo devono essere effettuate entro un anno a decorrere dal mese in cui i singoli conti sono stati inviati alla società, la quale è tenuta a comunicare l'accettazione dei conti stessi entro quattro mesi dal loro invio da parte dell'Amministrazione.

Art. 10.

Interruzione del servizio radioelettrico

In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radioelettriche costiere nessun compenso è dovuto alla società.

Art. 11.

Installazione e manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi

Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi possono essere forniti direttamente dalla società all'armatore od acquistati da quest'ultimo presso terzi, purché gli apparati stessi rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 5.

L'installazione e la manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi sono regolamentate come segue:

a) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in noleggio dalla società è dovuto dall'armatore un contributo di primo impianto nonché un canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione;

b) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in vendita dalla società è dovuto dall'armatore un canone annuo di esercizio e manutenzione;

c) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori non forniti dalla concessionaria è dovuto alla stessa un canone annuo di esercizione e manutenzione.

L'installazione degli apparati e degli equipaggiamenti accessori deve essere comunque effettuata a cura della società e, per i casi previsti alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma del presente articolo, l'armatore è tenuto a corrispondere le relative spese.

E' consentito alla società di far eseguire a terzi i lavori per la riparazione degli apparati radioelettrici di bordo, ferme restando le responsabilità derivanti alla società stessa in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione dei lavori e la manutenzione degli apparati stessi.

I canoni, i contributi e le spese d'impianto di cui ai precedenti commi sono stabiliti mediante la stipulazione di contratti tipo di cui agli articoli 374 e 379 del codice p.t.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione la società e gli armatori concorderanno i nuovi contratti tipo regolanti i reciproci rapporti che saranno sottoposti

all'approvazione, mediante decreto, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile.

Prima della emanazione dei relativi provvedimenti i rapporti tra le parti restano regolati dai contratti-tipo già stipulati.

Art. 12.
Obbligo di uniformarsi agli impegni assunti dallo Stato

La società è tenuta alla osservanza delle leggi e dei regolamenti sui servizi radioelettrici, delle convenzioni internazionali delle telecomunicazioni, delle leggi sulla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali, nonché degli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero degli accordi che l'Amministrazione abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflessi sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione.

Art. 13.
Personale addetto alle stazioni radio

Quando nel ruolo della società non sia disponibile personale radiotelegrafista, l'armatore o la società potranno assumere detto personale tra i radiotelegrafisti compresi in un apposito elenco in cui saranno inclusi gli operatori che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da quello della marina mercantile che li accerteranno mediante un esame, le cui norme saranno concordate tra i due Dicasteri.

Art. 14.
Canone di concessione

La società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 3% da calcolarsi sugli introiti lordi relativi alla competenza dell'esercizio, realizzati con tutti i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Il versamento del canone deve essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse radioelettriche di bordo, dai canoni, dai contributi e dalle spese di impianto percetti dalla società per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.
Divieto di cessione

La presente concessione non può formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma senza l'assenso dell'Amministrazione.

La cessione totale o parziale della presente concessione deve essere approvata dallo stesso organo competente al rilascio della medesima.

Art. 16.
Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione - Bilancio

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) le verifiche sulla contabilità della società per l'accertamento delle somme relative al canone che la società deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione;

b) le verifiche ed i controlli sull'esercizio della concessione al fine di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dalla società.

Le verifiche di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro.

La società è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente primo comma ed a mettere a loro disposizione la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

La società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro.

La società deve assicurare una efficiente ed economica gestione delle attività affidatele in forza della presente convenzione al fine anche di consentire il regolare svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di bordo.

Art. 17.
Penalità

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione, a norma della presente convenzione, la società è tenuta al pagamento, oltre che degli interessi legali, di una penale del 2,50% della somma dovuta in ragione d'anno per il primo mese e da un minimo del 5% fino ad un massimo dell'8% in ragione d'anno, per i mesi successivi.

L'ammontare che la società concessionaria deve corrispondere all'Amministrazione per ritardati pagamenti ai sensi del precedente comma, non può, in ogni caso, essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui i pagamenti devono essere eseguiti.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società la sanzione prevista nel successivo art. 19.

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessone, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla società, può applicare alla società stessa una penalità da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata.

Le suddette penalità non esonerano la società da eventuali responsabilità verso terzi.

Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 18 della presente convenzione.

Art. 18.
Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la società è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 25.000.000 in numerario o in titoli di Stato o equiparati, al loro valore nominale.

Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, deve essere reintegrato dalla società entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le norme previste dal precedente articolo 17 per il ritardato pagamento del canone di concessione.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società la sanzione prevista nel successivo art. 19.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società.

L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 19.
Decadenza

In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione, a norma dell'art. 191 del codice p.t., pronuncia la decadenza della concessione.

In caso di decadenza l'Amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessone. L'Amministrazione può assumere in gestione diretta gli impianti medesimi ovvero accordare la gestione stessa in concessione ad altra società.

Ove sia pronunciata la decadenza, l'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi e non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla società.

Art. 20.
Collegio arbitrale

Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale com-

posto da cinque membri di cui due designati dall'Amministrazione, due dalla società ed uno, con funzione di presidente, nominato d'intesa fra le parti oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

Art. 21.

Durata ed efficacia della concessione

La concessione ha la durata di 15 anni a far tempo dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che approva e rende esecutiva la presente convenzione, la cui efficacia è subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto presidenziale.

Art. 22.

Disciplina dei precedenti rapporti

I rapporti intercorsi tra l'Amministrazione e la società dal 7 ottobre 1980 fino alla entrata in vigore del presente atto sono regolati dalle norme della precedente convenzione approvata con decreto ministeriale del 1° ottobre 1947, integrata dall'atto aggiuntivo 10 maggio 1955, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955 e modificato con convenzione stipulata il 18 dicembre 1967, approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. L'Amministrazione
Il direttore generale: MONACO

p. La Società
Il presidente e amministratore delegato: BERTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1982, n. **900**.

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla compagnia generale Telemar S.p.a. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 18 maggio 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 maggio 1965;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 18 dicembre 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a., approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1968;

Considerato che la citata convenzione 18 maggio 1964 è scaduta il 6 ottobre 1980 e che si è riconosciuta l'opportunità di assentire nuovamente, per un periodo di quindici anni, alla compagnia generale Telemar S.p.a. la concessione non in esclusiva dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di talune classi di navi italiane;

Riconosciuta, altresì, la necessità di sanare, con l'approvazione della convenzione cui si riferisce il presente decreto, i rapporti di fatto svoltisi dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto medesimo;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono concessi, non in esclusiva, alla compagnia generale Telemar S.p.a., alle condizioni, modalità, limitazioni ed obblighi stabiliti dall'acclusa convenzione, stipulata il 29 settembre 1982, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per le classi di navi determinate nella convenzione stessa.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 373 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

E' approvata, a titolo di sanatoria, la regolamentazione dei rapporti intercorsi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto, alle condizioni stabilite nella convenzione 18 maggio 1964, citata nelle premesse, e successiva integrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1982
Registro n. 44, *Atti di Governo, foglio n.* 10

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A. PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE A BORDO DI NAVI.

Premesso:

che i servizi di radiocomunicazioni con le navi si pongono tra i servizi di telecomunicazioni di preminente interesse pubblico in quanto connessi sia allo sviluppo economico del Paese di cui è fattore primario l'incremento dei traffici marittimi sia alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nessuno può eseguire ed esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione e che per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi la concessione è accordata a ciascun armatore mediante rilascio della licenza di esercizio della stazione di bordo, salva la facoltà per l'Amministrazione di accordare la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per determinate classi di navi a società specializzate aventi tale precipuo scopo sociale, in base a quanto previsto nell'art. 373 dello stesso testo unico, mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile;

che i predetti servizi di radiocomunicazioni con le navi debbono essere svolti secondo schemi operativi caratterizzati da massima semplicità e correntezza, in modo da rendere agevole ed immediata per l'utenza la disponibilità delle relative prestazioni;

che l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo da parte di società concessionarie hanno finora corrisposto alle predette esigenze, consentendo indubbi vantaggi di efficienza e funzionalità del servizio sia per gli armatori interessati sia per i mittenti e i destinatari di comunicazioni a bordo delle navi sia per l'Amministrazione la quale è titolare in esclusiva del servizio in argomento e della gestione delle stazioni a terra;

che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunità in base ai quali venne adottato l'affidamento di apposita concessione alla compagnia generale Telemar S.p.a. ed in particolare quelli secondo cui:

a) appare conveniente per gli utenti di questo particolare servizio avvalersi, per la migliore affidabilità dei collegamenti facenti capo a natanti in navigazione, della organizzazione apprestata dalla società in modo da consentire la massima garanzia di efficienza degli apparati di bordo e speditezza nelle modalità operative del servizio;

b) risulta vantaggioso per l'Amministrazione che la concessionaria, oltre a garantire l'efficienza degli apparati e la snellezza operativa del servizio, effettui le operazioni inerenti alla riscossione delle tariffe a bordo di tutti i natanti affidati alla medesima, la quale è tenuta a rispondere dei relativi importi anche se non riscossi.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (in seguito indicato con l'abbreviazione «codice p.t.») ed in particolare l'art. 373 di detto testo unico;

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione «Amministrazione», in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione «società» con sede in Roma, rappresentata dal presidente cap. Antioco Ravano in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione in data 29 luglio 1982 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione

In forza della presente convenzione sono affidati, non in esclusiva, alla società, l'impianto e l'esercizio, a bordo delle navi appartenenti alle classi indicate nel secondo comma del presente articolo, delle stazioni radioelettriche per lo svolgimento dei pubblici servizi di telecomunicazioni, relativi al servizio mobile marittimo, comprensivi di quelli realizzati mediante l'utilizzazione di satelliti artificiali.

Le classi di navi per le quali è affidato alla società l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente primo comma sono le seguenti:

a) navi da carico ivi comprese le navi da salvataggio e quelle ad uso privato;

b) navi da passeggeri;

c) navi da diporto;

d) imbarcazioni da diporto superiori a 25 tonnellate di stazza lorda;

e) imbarcazioni da diporto inferiori a 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa nonchè quelle abilitate alla navigazione entro le sei miglia dalla costa, che effettuino traffico di corrispondenza pubblica;

f) navi da pesca superiori a 300 tonnellate di stazza lorda.

Art. 2.

Sede legale, capitale, amministratori e collegio sindacale, personale e statuto della società

La sede legale della società è stabilita in Roma e può essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Il capitale della società, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 300 milioni, deve essere sempre adeguato alla entità del valore degli impianti da gestire nonchè allo sviluppo dei medesimi. Il capitale della società deve essere in maggioranza di proprietà di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana.

Il presidente, l'amministratore delegato e il direttore generale devono avere la cittadinanza italiana ed ottenere il preventivo gradimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministero del tesoro.

Del medesimo collegio fanno parte due rappresentanti designati rispettivamente dall'Amministrazione e dal Ministero della marina mercantile, scelti tra i funzionari dei due Dicasteri.

La società deve avere per scopo l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi per lo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni.

La società è tenuta ad adeguare il proprio statuto, ove necessario, alle disposizioni della presente convenzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Art. 3.

Condizioni per l'espletamento del servizio

Per il regolare svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, la società deve disporre:

a) del libero uso di quanto necessario per l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo;

b) dell'ausilio nel territorio nazionale di una efficiente organizzazione tecnica con propri incaricati nei principali porti, atta ad assicurare la regolarità del servizio nonchè di depositi, officine o laboratori opportunamente dislocati, idonei a soddisfare le esigenze inerenti alla manutenzione ed all'esercizio degli apparati radioelettrici di bordo;

c) della necessaria organizzazione al fine di assicurare in ogni evenienza la perfetta regolarità di funzionamento del servizio radioelettrico per qualunque linea e traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radioelettriche oggetto della concessione, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore;

d) del personale radiotelegrafista munito di regolare certificato di abilitazione nonchè di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti;

e) dell'ausilio all'estero di una adeguata organizzazione per assicurare l'assistenza tecnico-amministrativa alle stazioni e al personale di bordo addetto alle stesse;

f) di una adeguata organizzazione amministrativa per le elaborazioni relative alla predisposizione, allo scambio ed al riscontro delle contabilità dei traffici di telecomunicazioni nazionali ed internazionali svolti dalle stazioni di bordo gestite dalla società, secondo le modalità e gli obblighi previsti nel successivo art. 9.

Art. 4.

Licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo

Le licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo previste dall'art. 318 del codice p.t. e dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni sono rilasciate dall'Amministrazione previo l'esito favorevole del collaudo di cui all'art. 365 del codice stesso e la avvenuta stipula tra la società e l'armatore dei «contratti tipo» di cui agli articoli 374 e 379 del sopra citato codice p.t.

La licenza viene rilasciata a richiesta della società ed il periodo di validità della stessa deve corrispondere a quella dei contratti di gestione stipulati tra la società concessionaria e l'armatore e non può comunque superare la data di scadenza della presente convenzione.

La società, per il rilascio delle licenze, deve trasmettere all'Amministrazione apposita domanda corredata con la documentazione richiesta dal decreto ministeriale 25 agosto 1953, e successive modificazioni e integrazioni.

La licenza deve comunque essere rinnovata:

a) quando venga rinnovato il contratto di gestione con la stessa società concessionaria;

b) quando si verifichi il passaggio di gestione della stazione ad altra società concessionaria;

c) quando vengano effettuate sostituzioni od installazioni di nuovi apparati radiotrasmittenti.

Art. 5.

Requisiti tecnici degli impianti di bordo

Gli impianti radioelettrici di bordo, attraverso i quali vengono espletati i servizi di telecomunicazioni oggetto della presente convenzione, devono corrispondere a tutti i requisiti tecnici derivanti da convenzioni e regolamenti internazionali nonchè alle norme vigenti in ambito nazionale ed alle norme che possano essere emanate nel corso della concessione in applicazione del disposto dell'art. 354 del codice p.t.

Tutti gli apparati e le eventuali modifiche di essi devono avere sempre la preventiva approvazione di cui all'art. 360 del sopra richiamato codice p.t.

I collaudi e le ispezioni di cui all'art. 365 del codice p.t. sono effettuati da funzionari tecnici appositamente incaricati dall'Amministrazione.

Art. 6.

Impianti ed investimenti

Entro il 30 novembre di ogni anno la società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, con adeguata documentazione, il programma degli investimenti che intende effettuare, specificando in particolare gli elementi relativi alla organizzazione — in Italia e all'estero — della società, alla consistenza delle scorte ed alla entità del personale, con particolare riguardo a quello addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti.

La società deve inoltre trasmettere, entro il suddetto termine, un elenco delle ditte — italiane ed estere — di cui si avvale per i lavori di manutenzione da effettuare alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi.

La Società è tenuta altresì ad inviare mensilmente all'Amministrazione un elenco aggiornato comprensivo di tutti i natanti i cui impianti di bordo siano gestiti dalla Società medesima e di comunicare, di volta in volta, le eventuali variazioni che si siano verificate.

Art. 7.

Segreto delle comunicazioni

In relazione a quanto disposto nell'art. 10 del codice p.t., la società ed il personale di servizio delle stazioni di bordo, nonchè gli altri dipendenti della società stessa che possono avere conoscenza del testo o semplicemente della esistenza dei radiotelegrammi o di ogni altra notizia ottenuta a mezzo del servizio radioelettrico, sono tenuti a mantenere ed assicurare il segreto sul contenuto delle corrispondenze, delle comunicazioni o dei messaggi.

Art. 8.

Tariffe

Le tariffe da applicare per i servizi di telecomunicazioni svolti attraverso le stazioni radioelettriche di bordo sono quelle stabilite secondo le forme previste dal codice p.t.

Art. 9.

Contabilità

I conti di debito e di credito relativi ai servizi di telecomunicazioni tra le stazioni radioelettriche di bordo gestite dalla società e le stazioni costiere italiane sono compilati mensilmente dalla Amministrazione ed inviati alla società per la liquidazione.

All'Amministrazione verrà rimesso inoltre dalla società l'importo da essa percetto relativamente ai conti inviati dalle Amministrazioni o compagnie estere per la liquidazione.

La società può liquidare anche direttamente alle Amministrazioni o compagnie estere interessate i conti di cui al comma precedente; in tal caso le contabilità relative sono scambiate e liquidate dalla Società secondo la normativa e gli accordi internazionali vigenti, previo il relativo benestare della Amministrazione.

Le operazioni di saldo devono essere effettuate entro un anno a decorrere dal mese in cui i singoli conti sono stati inviati alla società, la quale è tenuta a comunicare l'accettazione dei conti stessi entro quattro mesi dal loro invio da parte dell'Amministrazione.

Art. 10.

Interruzione del servizio radioelettrico

In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radioelettriche costiere nessun compenso è dovuto alla società.

Art. 11.

Installazione e manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi

Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi possono essere forniti direttamente dalla società all'armatore od acquistati da quest'ultimo presso terzi, purchè gli apparati stessi rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 5.

L'installazione e la manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi sono regolamentate come segue:

a) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in noleggio dalla società è dovuto dall'armatore un contributo di primo impianto nonchè un canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione;

b) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in vendita dalla società è dovuto dall'armatore un canone annuo di esercizio e manutenzione;

c) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori non forniti dalla concessionaria è dovuto alla stessa un canone annuo di esercizio e manutenzione.

L'installazione degli apparati e degli equipaggiamenti accessori deve essere comunque effettuata a cura della società e, per i casi previsti alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma del presente articolo, l'armatore è tenuto a corrispondere le relative spese.

E' consentito alla società di far eseguire a terzi i lavori per la riparazione degli apparati radioelettrici di bordo, ferme restando le responsabilità derivanti alla società stessa in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione dei lavori e la manutenzione degli apparati stessi.

I canoni, i contributi e le spese di impianto di cui ai precedenti commi sono stabiliti mediante la stipulazione di « contratti tipo » di cui agli articoli 374 e 379 del codice p.t.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione la società e gli armatori concorderanno i nuovi contratti tipo regolanti i reciproci rapporti che saranno sottoposti all'approvazione, mediante decreto, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile.

Prima della emanazione dei relativi provvedimenti i rapporti tra le parti restano regolati dai contratti-tipo già stipulati.

Art. 12.

Obbligo di uniformarsi agli impegni assunti dallo Stato

La società è tenuta alla osservanza delle leggi e dei regolamenti sui servizi radioelettrici, delle convenzioni internazionali delle telecomunicazioni, delle leggi sulla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali, nonchè degli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero degli accordi che l'Amministrazione abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflessi sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione.

Art. 13.

Personale addetto alle stazioni radio

Quando nel ruolo della società non sia disponibile personale radiotelegrafista, l'armatore o la società potranno assumere detto personale tra i radiotelegrafisti compresi in un apposito elenco in cui saranno inclusi gli operatori che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da quello della marina mercantile che li accerteranno mediante un esame, le cui norme saranno concordate tra i due Dicasteri.

Art. 14.

Canone di concessione

La società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 3% da calcolarsi sugli introiti lordi relativi alla competenza dell'esercizio, realizzati con tutti i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Il versamento del canone deve essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse radioelettriche di bordo, dai canoni, dai contributi e dalle spese di impianto percetti dalla società per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Divieto di cessione

La presente concessione non può formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma senza l'assenso della Amministrazione.

La cessione totale o parziale della presente concessione deve essere approvata dallo stesso organo competente al rilascio della medesima.

Art. 16.

Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione - Bilancio

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) le verifiche sulla contabilità della società per l'accertamento delle somme relative al canone che la società deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione;

b) le verifiche ed i controlli sull'esercizio della concessione al fine di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dalla società.

Le verifiche di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro.

La società è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente primo comma ed a mettere a loro disposizione la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

La società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro.

La società deve assicurare una efficiente ed economica gestione delle attività affidatele in forza della presente convenzione al fine anche di consentire il regolare svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di bordo.

Art. 17.

Penalità

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione, a norma della presente convenzione, la società è tenuta al pagamento, oltre che degli interessi legali, di una penale del 2,50% della somma dovuta in ragione d'anno per il primo mese e da un minimo del 5% fino ad un massimo dell'8% in ragione d'anno, per i mesi successivi.

L'ammontare che la società concessionaria deve corrispondere all'Amministrazione per ritardati pagamenti ai sensi del precedente comma, non può, in ogni caso essere inferiore a quello risultante dalla applicazione del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui i pagamenti devono essere eseguiti.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società la sanzione prevista nel successivo art. 19.

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla società, può applicare alla società stessa una penalità da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata.

Le suddette penalità non esonerano la società da eventuali responsabilità verso terzi.

Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 18 della presente convenzione.

Art. 18.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la società è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 25.000.000, in numerario o in titoli di Stato o equiparati, al loro valore nominale.

Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, deve essere reintegrato dalla società entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le norme previste dal precedente art. 17 per il ritardato pagamento del canone di concessione.

Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società la sanzione prevista nel successivo art. 19.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società.

L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 19.

Decadenza

In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione, a norma dell'art. 191 del codice p.t., pronuncia la decadenza della concessione.

In caso di decadenza l'Amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L'Amministrazione può assumere in gestione diretta gli impianti medesimi ovvero accordare la gestione stessa in concessione ad altra società.

Ove sia pronunciata la decadenza, l'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi e non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla società.

Art. 20.

Collegio arbitrale

Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due designati dall'Amministrazione, due dalla società ed uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa fra le parti oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

Art. 21.

Durata ed efficacia della concessione

La concessione ha la durata di quindici anni a far tempo dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che approva e rende esecutiva la presente convenzione, la cui efficacia è subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto presidenziale.

Art. 22.

Disciplina dei precedenti rapporti

I rapporti intercorsi tra l'Amministrazione e la società dal 7 ottobre 1980 fino alla entrata in vigore del presente atto sono regolati dalle norme della precedente convenzione approvata con decreto ministeriale del 15 giugno 1964, integrata dall'atto aggiuntivo 18 dicembre 1967, approvato con decreto ministeriale 8 gennaio 1968.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. L'Amministrazione
Il direttore generale: MONACO

p. La Società
Il presidente: RAVANO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 novembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Oicodomea, in Marina di Pietrasanta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 21 aprile 1982 e dell'accertamento del 29 settembre 1982 nei confronti della società cooperativa Oicodomea a r.l., con sede in Marina di Pietrasanta (Lucca) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Oicodomea a r.l., con sede in Marina di Pietrasanta (Lucca), costituita per rogito notaio Enrico Castagni in data 15 febbraio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Carlo Martelli, nato il 5 ottobre 1935 a Fiesole, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(5870)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1982.

Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il trimestre gennaio-marzo 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, il quale prevede che a decorrere dal 1° luglio 1981 le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono apportate quadrimestralmente con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio e 1° maggio di ciascun anno;

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo, per il 1° maggio 1982 e successivamente i punti di variazione del costo della vita vanno determinati confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo ed il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento e che il valore unitario di ciascun punto è stato fissato per il personale in quiescenza in lire 1.910 mensili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno le variazioni della misura mensile dell'indennità integrativa speciale sono apportate trimestralmente confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo all'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento;

Ritenuto che per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1983 deve essere fatto riferimento al sistema di calcolo stabilito dall'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, in quanto il meccanismo di rilevazione di cui alla predetta legge n. 297 del 1982 ha decorrenza dal 1° gennaio 1983;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 21512 in data 30 settembre 1982 dalla quale risulta che la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo aprile 1982-luglio 1982 e quello relativo al periodo dicembre 1981-marzo 1982 comporta un aumento di 17 punti di contingenza;

Considerato che per i 17 punti rilevati la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata di L. 32.470 mensili;

Decreta:

Per il trimestre 1° gennaio-31 marzo 1983 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza nella misura mensile di L. 448.554.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1982

Il Ministro: Andreatta

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1982
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 333

(5867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 8 agosto 1980 concernente la disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 159/66 del Consiglio del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2515/69 del Consiglio del 9 dicembre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 159/66;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/72 del Consiglio del 21 novembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72;

Visto il regolamento (CEE) n. 1315/80 del Consiglio del 28 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72;

Visto il regolamento (CEE) n. 1559/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1560/70 della commissione del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succhi della frutta e degli ortaggi ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1561/70 della commissione del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1562/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1683/71 della commissione del 30 luglio 1971, che fissa le condizioni per la aggiudicazione delle operazioni di trasformazione di pomodori ritirati dal mercato in concentrato di pomodoro;

Visto il regolamento (CEE) n. 55/72 della commissione del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 846/72 del Consiglio del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 273/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972, che fissa le norme generali per il finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2448/77 della commissione dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato, modificato dal regolamento (CEE) n. 2644/78 della commissione del 10 novembre 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1969, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, i compiti di organismo di intervento nel mercato delle arance, nonché quelli derivanti da altri eventuali regolamenti comunitari nel settore ortofrutticolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti i propri decreti rispettivamente dell'8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980, e del 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982, contenenti norme e modifiche alla disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Considerata la necessità di rendere le norme della disciplina in questione sempre più rispondenti alle esigenze di controllo ed a quelle organizzative finora emerse;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

All'art. 16 del decreto ministeriale 8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 dell'11 agosto 1980, è aggiunto in calce il seguente comma:

Tuttavia nei casi di particolare difficoltà di costituzione e funzionamento di siffatta commissione, le operazioni demandate alla stessa possono ritenersi valide purché siano presenti almeno quattro componenti compreso il funzionario esercente le funzioni di presidente nonché il funzionario dell'Istituto per il commercio con l'estero ed il militare della Guardia di finanza.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(5871)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1982.

Autorizzazione alla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale ad applicare particolari condizioni di adeguamento della prestazione assicurata.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 22 giugno 1982 della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, con la quale codesta impresa chiede di poter derogare da quanto stabilito nelle condizioni di polizza concernenti l'adeguamento facoltativo biennale del capitale assicurato in tariffa 9, autorizzate con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 11702, consentendo

detto adeguamento, alle ricorrenze contrattuali negli anni 1983 e 1984, anche agli assicurati che non ne abbiano fruito nel precedente biennio;

Considerata l'intenzione di codesta società di incentivare nel prossimo futuro le forme assicurative che prevedono adeguamenti automatici delle prestazioni assicurate, con conseguenti risvolti positivi per assicurato ed impresa, e così pure in ridotto numero di assicurati cui si rivolge la richiesta deroga;

Decreta:

In deroga a quanto previsto nelle condizioni di polizza concernenti l'adeguamento biennale facoltativo del capitale assicurato in tariffa n. 9, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 11702, si autorizza codesta società ad applicare il predetto adeguamento biennale facoltativo del capitale assicurato, alle ricorrenze contrattuali degli anni 1983 e 1984, anche agli assicurati che abbiano sottoscritto le citate condizioni di adeguamento e non ne abbiano fruito alle ricorrenze passate.

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5736)

DECRETO 30 novembre 1982.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza per l'anno 1982 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 5 ottobre 1982 con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1981 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni, la riassicurazione, nonché l'aliquota per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico, modificato dall'art. 38 della citata legge n. 990, dall'art. 90 della legge n. 295 e confermato dall'art. 25 della legge n. 576, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1982 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione di capitalizzazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, nonché del contributo dovuto dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e dagli enti di gestione fiduciaria;

Ritenuto che nel fissare la misura del predetto contributo di vigilanza per l'anno 1982 occorre considerare i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della citata legge 12 agosto 1982, n. 576, ed in particolare di quanto dispone l'art. 26 della stessa legge in ordine alle spese di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativamente all'esercizio 1983;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1982 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione è stabilito nella misura del 2 per mille dei premi, al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1981 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura dello 0,50 per mille sia dei premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione, sia dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 30 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5902)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1982, n. **901.**

Modificazioni alla denominazione sociale ed allo statuto del « Consorzio cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti », in Bologna.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate la modificazione alla denominazione sociale del « Consorzio cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti », in Bologna, in « Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti », nonché le modificazioni agli articoli 1, 2, 14, 27 e 29 dello statuto del consorzio stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, n. 2060.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì **25** *novembre* **1982**
Registro n. **1** *Lavoro, foglio n.* **184**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 4 ottobre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38 per cento.

[2] Le tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'8 per cento per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti:

uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);

purèe e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 21 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);

prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, esclusi i prodotti per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tessuti di lino o di seta, nonché quelli indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

saponi comuni (v.d. ex 43.01);

gas ed energia elettrica per uso domestico;

prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;

prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Art. 3.

[1] In deroga a quanto disposto nel precedente articolo 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06). Resta ferma al quindici per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06), di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, destinati all'alimentazione umana, nonché per le cessioni e le importazioni degli oli da gas (v.d. ex 27.10).

[2] Per le cessioni e le importazioni di aragoste, astici (Homarus sp.p.), ostriche, freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi salati, o in salamoia; non sgusciati, semplicemente cotti in acqua; preparati o conservati (v.d. 03. 03-A I; A II; B I; ex 16.05-B); di storione e salmone affumicati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del trentotto per cento.

[3] Per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere *b*) e *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del due per cento.

[4] Per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura di calore eseguite mediante la gestione di impianti di riscaldamento si applica l'aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso. Qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o più combustibili soggetti ad aliquote diverse si applica l'aliquota più alta.

Art. 3-*bis*.

[1] *Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del* **10** *per cento.*

[2] *Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del* 18 *per cento.*

Art. 4.

[1] Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

[2] Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

[1] Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole « da IV e XIV » sono sostituite dalle parole « da IV a XV ».

[2] I trasporti dei prodotti agricoli e ittici di cui alla tabella *A*, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, effettuati, nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, primo comma, dell'anzidetto decreto, in conto proprio o da altri per conto dei medesimi, sono esonerati dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento qualora avvengano dal luogo di produzione ai locali della azienda agricola ovvero delle cooperative di cui i produttori sono soci, dei relativi consorzi o altri organismi associativi.

Art. 5-*bis*.

[1] *Nell'ultimo comma dell'articolo* 4 *del decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 633, *e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ».*

[2] *La disposizione ha effetto dal* 1° *gennaio* 1973.

[3] *Dopo il primo comma dell'articolo* 20 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 598, *è aggiunto il seguente:*

« Non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ».

[4] *La disposizione ha effetto dal* 1° *gennaio* 1974.

Art. 6.

[1] Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'articolo 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:

a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni;

b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto *a*), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;

c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quanto tale indicazione è prescritta.

[2] Tuttavia, nel caso di più violazioni di ciascuna delle disposizioni richiamate nelle lettere di cui al precedente comma, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

[3] All'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese ».

[4] Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, l'intendente di finanza, su richiesta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, può proporre all'organo competente per la tenuta dell'albo professionale la sospensione dell'iscrizione nell'albo stesso per un periodo non inferiore ad

un mese e non superiore a tre mesi. L'organo competente per la tenuta dell'albo dovrà decidere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

[5] *Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonché il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile. Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte definitivamente accertate.*

[6] *Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato.*

Art. 7.

[1] I primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a L. 6.000 nette:

corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il quattro per cento;

corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 6.000 nette, l'otto per cento;

corrispettivi da L. 6.001 nette fino a L. 13.000 nette, il quindici per cento;

corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il venti per cento;

corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il venticinque per cento;

corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il cinquanta per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al venti per cento dei posti disponibili ».

[2] L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 13 per cento. L'aliquota è ridotta alla metà per i prezzi netti inferiori a L. 1.500.

Art. 8.

[1] *Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.*

[2] *Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative alla apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.*

[3] *A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.*

[4] *Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.*

[5] *Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera* b), *della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Entro tali limiti l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.*

[6] *La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili.*

[7] *Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.*

Art. 9.

[1] *La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.*

[2] *I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.*

[3] *Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.*

[4] *In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.*

[5] *I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

[6] *Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.*

[7] *All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva ». Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.*

[8] *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

[9] *A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.*

[10] *Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.*

[11] *I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.*

[12] *Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.*

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge di conversione, inoltre, nell'articolo unico dispone che:*

« Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

Le norme contenute nel comma precedente si applicano altresì all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, limitatamente alla disposizione per effetto della quale l'aliquota del 18 per cento si applica alle cessioni e alle importazioni di dischi, nastri e cassette registrati, nonché all'articolo 3, secondo comma, dello stesso decreto, limitatamente alle disposizioni relative alle cessioni e alle importazioni di tartufi ».

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.463	1.303,67	833,33	400	5.000
2.984	1.536,00	1.000,00	480	6.000
3.482	1.791,33	1.166,67	560	7.000
3.979	2.047,67	1.333,33	640	8.000
4.477	2.303,00	1.500,00	720	9.000
4.974	2.559,33	1.666,67	800	10.000
5.472	2.814,67	1.833,33	880	11.000
5.969	3.071,00	2.000,00	960	12.000
6.466	3.327,33	2.166,67	1.040	13.000
6.964	3.582,67	2.333,33	1.120	14.000
7.461	3.839,00	2.500,00	1.200	15.000
7.959	4.094,33	2.666,67	1.280	16.000
8.456	4.350,67	2.833,33	1.360	17.000
8.954	4.606,00	3.000,00	1.440	18.000
9.451	4.862,33	3.166,67	1.520	19.000
9.949	5.117,67	3.333,33	1.600	20.000
10.944	5.629,33	3.666,67	1.760	22.000
11.938	6.142,00	4.000,00	1.920	24.000
12.933	6.653,67	4.333,33	2.080	26.000
13.928	7.165,33	4.666,67	2.240	28.000
14.923	7.677,00	5.000,00	2.400	30.000
15.918	8.188,67	5.333,33	2.560	32.000
16.913	8.700,33	5.666,67	2.720	34.000
17.908	9.212,00	6.000,00	2.880	36.000
18.903	9.723,67	6.333,33	3.040	38.000
19.898	10.235,33	6.666,67	3.200	40.000
20.893	10.747,00	7.000,00	3.360	42.000
21.888	11.258,67	7.333,33	3.520	44.000
22.883	11.770,33	7.666,67	3.680	46.000
23.877	12.283,00	8.000,00	3.840	48.000
24.872	12.794,67	8.333,33	4.000	50.000
29.847	15.353,00	10.000,00	4.800	60.000
34.822	17.911,33	11.666,67	5.600	70.000
39.796	20.470,67	13.333,33	6.400	80.000
44.771	23.029,00	15.000,00	7.200	90.000
49.745	25.588,33	16.666,67	8.000	100.000

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
730	2.283,33	666,67	320	4.000
763	2.438,67	708,33	340	4.250
806	2.584,00	750,00	360	4.500
849	2.729,33	791,67	380	4.750
893	2.873,67	833,33	400	5.000
1.026	2.929,00	875,00	420	5.250
1.069	3.074,33	916,67	440	5.500
1.122	3.209,67	958,33	460	5.750
1.165	3.355,00	1.000,00	480	6.000
1.208	3.500,33	1.041,67	500	6.250
1.251	3.645,67	1.083,33	520	6.500
1.294	3.791,00	1.125,00	540	6.750
1.348	3.925,33	1.166,67	560	7.000
1.391	4.070,67	1.208,33	580	7.250
1.434	4.216,00	1.250,00	600	7.500
1.477	4.361,33	1.291,67	620	7.750
1.520	4.506,67	1.333,33	640	8.000
1.573	4.642,00	1.375,00	660	8.250
1.616	4.787,33	1.416,67	680	8.500
1.759	4.832,67	1.458,33	700	8.750
1.873	4.907,00	1.500,00	720	9.000
1.926	5.042,33	1.541,67	740	9.250
1.969	5.187,67	1.583,33	760	9.500
2.022	5.323,00	1.625,00	780	9.750
2.075	5.458,33	1.666,67	800	10.000
2.118	5.603,67	1.708,33	820	10.250
2.171	5.739,00	1.750,00	840	10.500
2.224	5.874,33	1.791,67	860	10.750
2.268	6.018,67	1.833,33	880	11.000
2.321	6.154,00	1.875,00	900	11.250
2.374	6.289,33	1.916,67	920	11.500
2.417	6.434,67	1.958,33	940	11.750
2.470	6.570,00	2.000,00	960	12.000
2.523	6.705,33	2.041,67	980	12.250
2.576	6.840,67	2.083,33	1.000	12.500
2.619	6.986,00	2.125,00	1.020	12.750
2.673	7.120,33	2.166,67	1.040	13.000
2.726	7.255,67	2.208,33	1.060	13.250
2.779	7.391,00	2.250,00	1.080	13.500
2.832	7.526,33	2.291,67	1.100	13.750
2.885	7.661,67	2.333,33	1.120	14.000
2.938	7.797,00	2.375,00	1.140	14.250

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2 991	7 932,33	2.416,67	1.160	14.500
3 044	8 067,67	2.458,33	1.180	14.750
3 098	8.202,00	2.500,00	1.200	15.000
3 151	8.337,33	2.541,67	1.220	15.250
3.204	8.472,67	2.583,33	1.240	15.500
3.257	8.608,00	2.625,00	1.260	15.750
3.310	8.743,33	2.666,67	1.280	16.000
3.363	8.878,67	2.708,33	1.300	16.250
3.416	9.014,00	2.750,00	1.320	16.500
3.469	9.149,33	2.791,67	1.340	16.750
3.523	9.283,67	2.833,33	1.360	17.000
3.576	9.419,00	2.875,00	1.380	17.250
3.629	9.554,33	2.916,67	1.400	17.500
3.682	9 689,67	2.958,33	1.420	17.750
3.735	9 825,00	3.000,00	1.440	18.000
3.788	9 960,33	3.041,67	1.460	18.250
3.841	10 095,67	3.083,33	1.480	18.500
3.894	10.231,00	3.125,00	1.500	18.750
3.948	10.365,33	3.166,67	1.520	19.000
4.001	10.500,67	3.208,33	1.540	19.250
4.054	10.636,00	3.250,00	1.560	19.500
4.107	10.771,33	3.291,67	1.580	19.750
4.160	10.906,67	3.333,33	1.600	20.000
4.213	11.042,00	3.375,00	1.620	20.250
4.266	11.177,33	3.416,67	1.640	20.500
4.319	11.312,67	3.458,33	1.660	20.750
4.373	11.447,00	3.500,00	1.680	21.000
4.426	11.582,33	3.541,67	1.700	21.250
4.479	11.717,67	3.583,33	1.720	21.500
4.532	11.853,00	3.625,00	1.740	21.750
4.585	11.988,33	3.666,67	1.760	22.000
4.638	12.123,67	3.708,33	1.780	22.250
4.691	12.259,00	3.750,00	1.800	22.500
4.744	12.394,33	3.791,67	1.820	22.750
4.798	12.528,67	3.833,33	1.840	23.000
4.851	12.664,00	3.875,00	1.860	23.250
4.904	12.799,33	3.916,67	1.880	23.500
4.957	12.934,67	3.958,33	1.900	23.750
5.010	13.070,00	4.000,00	1.920	24.000
5.063	13.205,33	4.041,67	1.940	24.250
5.116	13.340,67	4.083,33	1.960	24.500
5.169	13.476,00	4.125,00	1.980	24.750
5.223	13.610,33	4.166,67	2.000	25.000
5.287	13.734,67	4.208,33	2.020	25.250
5.340	13.870,00	4.250,00	2.040	25.500
5.392	14.006,33	4.291,67	2.060	25.750
5.444	14.142,67	4.333,33	2.080	26.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.497	14.278,00	4.375,00	2.100	26.250
5.549	14.414,33	4.416,67	2.120	26.500
5.601	14.550,67	4.458,33	2.140	26.750
5.654	14.686,00	4.500,00	2.160	27.000
5.706	14.822,33	4.541,67	2.180	27.250
5.759	14.957,67	4.583,33	2.200	27.500
5.811	15.094,00	4.625,00	2.220	27.750
5.863	15.230,33	4.666,67	2.240	28.000
5.916	15.365,67	4.708,33	2.260	28.250
5.968	15.502,00	4.750,00	2.280	28.500
6.020	15.638,33	4.791,67	2.300	28.750
6.073	15.773,67	4.833,33	2.320	29.000
6.125	15.910,00	4.875,00	2.340	29.250
6.178	16.045,33	4.916,67	2.360	29.500
6.230	16.181,67	4.958,33	2.380	29.750
6.282	16.318,00	5.000,00	2.400	30.000
6.806	17.677,33	5.416,67	2.600	32.500
7.330	19.036,67	5.833,33	2.800	35.000
7.853	20.397,00	6.250,00	3.000	37.500
8.377	21.756,33	6.666,67	3.200	40.000
8.900	23.116,67	7.083,33	3.400	42.500
9.424	24.476,00	7.500,00	3.600	45.000
9.948	25.835,33	7.916,67	3.800	47.500
10.471	27.195,67	8.333,33	4.000	50.000
10.995	28.555,00	8.750,00	4.200	52.500
11.519	29.914,33	9.166,67	4.400	55.000
12.042	31.274,67	9.583,33	4.600	57.500
12.566	32.634,00	10.000,00	4.800	60.000
13.090	33.993,33	10.416,67	5.000	62.500
13.613	35.353,67	10.833,33	5.200	65.000
14.137	36.713,00	11.250,00	5.400	67.500
14.661	38.072,33	11.666,67	5.600	70.000
15.184	39.432,67	12.083,33	5.800	72.500
15.708	40.792,00	12.500,00	6.000	75.000
16.231	42.152,33	12.916,67	6.200	77.500
16.755	43.511,67	13.333,33	6.400	80.000
17.279	44.871,00	13.750,00	6.600	82.500
17.802	46.231,33	14.166,67	6.800	85.000
18.326	47.590,67	14.583,33	7.000	87.500
18.850	48.950,00	15.000,00	7.200	90.000
19.373	50.310,33	15.416,67	7.400	92.500
19.897	51.669,67	15.833,33	7.600	95.000
20.421	53.029,00	16.250,00	7.800	97.500
20.944	54.389,33	16.666,67	8.000	100.000
21.467	55.749,67	17.083,33	8.200	102.500
21.990	57.110,00	17.500,00	8.400	105.000
22.513	58.470,33	17.916,67	8.600	107.500

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*A*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*C*)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*C*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4 990	1.036,67	1.333,33	640	8 000
5 173	1.607,00	1.500,00	720	9.000
5.355	2.178,33	1.666,67	800	10.000
5.528	2.758,67	1.833,33	880	11.000
5.710	3.330,00	2.000,00	960	12.000
6.063	3.730,33	2.166,67	1 040	13.000
6.555	3.991,67	2.333,33	1.120	14.000
7.098	4.202,00	2.500,00	1.200	15.000
7.640	4.413,33	2.666,67	1.280	16.000
8.233	4.573,67	2.833,33	1.360	17.000
8.825	4.735,00	3.000,00	1.440	18.000
9.418	4.895,33	3.166,67	1.520	19.000
10.010	5.056,67	3.333,33	1.600	20.000
10.603	5.217,00	3.500,00	1.680	21.000
11.195	5.378,33	3.666,67	1.760	22.000
11.788	5.538,67	3.833,33	1.840	23.000
12.380	5.700,00	4.000,00	1.920	24.000
12.973	5.860,33	4.166,67	2.000	25.000
13.712	5.874,67	4.333,33	2.080	26.000
14.240	6.100,00	4.500,00	2.160	27.000
14.767	6.326,33	4.666,67	2.240	28.000
15.295	6.551,67	4.833,33	2.320	29.000
15.882	6.778,00	5.000,00	2.400	30.000
16.877	7.229,67	5.333,33	2.560	32.000
17.932	7.681,33	5.666,67	2.720	34.000
18.987	8.133,00	6.000,00	2.880	36.000
20.042	8.584,67	6.333,33	3.040	38.000
21.097	9.036,33	6.666,67	3.200	40.000
22.152	9.488,00	7.000,00	3.360	42.000
23.207	9.939,67	7.333,33	3.520	44.000
24.262	10.391,33	7.666,67	3.680	46.000
25.316	10.844,00	8.000,00	3.840	48.000
26.371	11.295,67	8.333,33	4.000	50.000
27.426	11.747,33	8.666,67	4.160	52.000
28.481	12.199,00	9.000,00	4.320	54.000
29.536	12.650,67	9.333,33	4.480	56.000
30.591	13.102,33	9.666,67	4.640	58.000
31.646	13.554,00	10.000,00	4.800	60.000
32.701	14.005,67	10.333,33	4.960	62.000
33.756	14.457,33	10.666,67	5.120	64.000
34.811	14.909,00	11.000,00	5.280	66.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
23.036	59.830,67	18.333,33	8.800	110.000
23.559	61.191,00	18.750,00	9.000	112.500
24.082	62.551,33	19.166,67	9.200	115.000
24.605	63.911,67	19.583,33	9.400	117.500
25.128	65.272,00	20.000,00	9.600	120.000
25.651	66.632,33	20.416,67	9.800	122.500
26.174	67.992,67	20.833,33	10.000	125.000
26.697	69.353,00	21.250,00	10.200	127.500
27.220	70.713,33	21.666,67	10.400	130.000
27.743	72.073,67	22.083,33	10.600	132.500
28.266	73.434,00	22.500,00	10.800	135.000
28.789	74.794,33	22.916,67	11.000	137.500
29.312	76.154,67	23.333,33	11.200	140.000
29.835	77.515,00	23.750,00	11.400	142.500
30.358	78.875,33	24.166,67	11.600	145.000
30.881	80.235,67	24.583,33	11.800	147.500
31.404	81.596,00	25.000,00	12.000	150.000
31.927	82.956,33	25.416,67	12.200	152.500
32.450	84.316,67	25.833,33	12.400	155.000
32.973	85.677,00	26.250,00	12.600	157.500
33.496	87.037,33	26.666,67	12.800	160.000
34.019	88.397,67	27.083,33	13.000	162.500
34.542	89.758,00	27.500,00	13.200	165.000
35.065	91.118,33	27.916,67	13.400	167.500
35.588	92.478,67	28.333,33	13.600	170.000
36.111	93.839,00	28.750,00	13.800	172.500
36.634	95.199,33	29.166,67	14.000	175.000
37.157	96.559,67	29.583,33	14.200	177.500
37.680	97.920,00	30.000,00	14.400	180.000
38.203	99.280,33	30.416,67	14.600	182.500
38.726	100.640,67	30.833,33	14.800	185.000
39.249	102.001,00	31.250,00	15.000	187.500
39.772	103.361,33	31.666,67	15.200	190.000
40.295	104.721,67	32.083,33	15.400	192.500
40.818	106.082,00	32.500,00	15.600	195.000
41.341	107.442,33	32.916,67	15.800	197.500
41.864	108.802,67	33.333,33	16.000	200.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35.866	15.360,67	11 333,33	5 440	68 000
36.921	15.812,33	11 666,67	5 600	70 000
37.975	16.265,00	12 000,00	5 760	72 000
39.030	16.716,67	12.333,33	5 920	74 000
40.085	17.168,33	12.666,67	6 080	76 000
41.140	17.620,00	13.000,00	6 240	78.000
42.195	18.071,67	13.333,33	6 400	80.000
43.250	18.523,33	13.666,67	6.560	82.000
44.305	18.975,00	14.000,00	6.720	84.000
45.360	19.426,67	14.333,33	6.880	86.000
46.415	19.878,33	14.666,67	7.040	88.000
47.470	20.330,00	15.000,00	7.200	90.000
52.744	22.589,33	16.666,67	8.000	100.000
58 018	24.848,67	18.333,33	8.800	110.000
63.292	27.108,00	20.000,00	9.600	120.000
68.566	29.367,33	21.666,67	10.400	130.000
73.840	31.626,67	23.333,33	11.200	140.000
79.114	33.886,00	25 000,00	12.000	150.000

ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
2 905	4 628,33	1.666,67	800	10 000
3 178	5 108,67	1.833,33	880	11.000
3 450	5.590,00	2.000,00	960	12.000
3.733	6.060,33	2.166,67	1 040	13.000
4 005	6.541,67	2.333,33	1 120	14.000
4 278	7.022,00	2.500,00	1.200	15.000
4.550	7.503,33	2.666,67	1.280	16.000
4.823	7.983,67	2.833,33	1.360	17.000
5.105	8.455,00	3.000,00	1.440	18.000
5.378	8.935,33	3.166,67	1.520	19.000
5.650	9.416,67	3.333,33	1.600	20.000
5.923	9.897,00	3.500,00	1.680	21.000
6.195	10.378,33	3.666,67	1.760	22.000
6.478	10.848,67	3.833,33	1.840	23.000
6.750	11.330,00	4.000,00	1.920	24.000
7.023	11.810,33	4.166,67	2.000	25.000
7.295	12.291,67	4.333,33	2.080	26.000
7.568	12.772,00	4.500,00	2.160	27.000
7.850	13.243,33	4.666,67	2.240	28.000
8.123	13.723,67	4.833,33	2.320	29.000
8.395	14.205,00	5.000,00	2.400	30.000
8.668	14.685,33	5.166,67	2.480	31.000
8.940	15.166,67	5.333,33	2.560	32.000
9.223	15.637,00	5.500,00	2.640	33.000
9.495	16.118,33	5.666,67	2.720	34.000
9.768	16.598,67	5.833,33	2.800	35.000
10.040	17.080,00	6.000,00	2.880	36.000
10.313	17.560,33	6.166,67	2.960	37.000
10.595	18.031,67	6.333,33	3.040	38.000
10.868	18.512,00	6.500,00	3.120	39.000
11.140	18.993,33	6.666,67	3.200	40.000
11.413	19.473,67	6.833,33	3.280	41.000
11.685	19.955,00	7.000,00	3.360	42.000
11.968	20.425,33	7.166,67	3.440	43.000
12.240	20.906,67	7.333,33	3.520	44.000
12.513	21.387,00	7.500,00	3.600	45.000
12.785	21.868,33	7.666,67	3.680	46.000
13.058	22.348,67	7.833,33	3.760	47.000
13.340	22.820,00	8.000,00	3.840	48.000
13.613	23.300,33	8.166,67	3.920	49.000
13.885	23.781,67	8.333,33	4.000	50.000
14.158	24.262,00	8.500,00	4.080	51.000
14.430	24.743,33	8.666,67	4.160	52.000
14.713	25.213,67	8.833,33	4.240	53.000
14.985	25.695,00	9.000,00	4.320	54.000
15.258	26.175,33	9.166,67	4.400	55.000
15.530	26.656,67	9.333,33	4.480	56.000
15.803	27.137,00	9.500,00	4.560	57.000
16.085	27.608,33	9.666,67	4.640	58.000
16.358	28.088,67	9.833,33	4.720	59.000
16.630	28.570,00	10.000,00	4.800	60.000
16.903	29.050,33	10.166,67	4.880	61.000
17.175	29.531,67	10.333,33	4.960	62.000
17.458	30.002,00	10.500,00	5.040	63.000
17.730	30.483,33	10.666,67	5.120	64.000
18.003	30.963,67	10.833,33	5.200	65.000
18.275	31.445,00	11.000,00	5.280	66.000
18.548	31.925,33	11.166,67	5.360	67.000
18.830	32.396,67	11.333,33	5.440	68.000
19.103	32.877,00	11.500,00	5.520	69.000
19.375	33.358,33	11.666,67	5.600	70.000
19.648	33.838,67	11.833,33	5.680	71.000
19.920	34.320,00	12.000,00	5.760	72.000
20.203	34.790,33	12.166,67	5.840	73.000
20.475	35.271,67	12.333,33	5.920	74.000
20.748	35.752,00	12.500,00	6.000	75.000
21.020	36.233,33	12.666,67	6.080	76.000
21.293	36.713,67	12.833,33	6.160	77.000
21.575	37.185,00	13.000,00	6.240	78.000
21.848	37.665,33	13.166,67	6.320	79.000
22.120	38.146,67	13.333,33	6.400	80.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
22.393	38.627,00	13.500,00	6.480	81.000
22.665	39.108,33	13.666,67	6.560	82.000
22.948	39.578,67	13.833,33	6.640	83.000
23.220	40.060,00	14.000,00	6.720	84.000
23.493	40.540,33	14.166,67	6.800	85.000
23.765	41.021,67	14.333,33	6.880	86.000
24.038	41.502,00	14.500,00	6.960	87.000
24.320	41.973,33	14.666,67	7.040	88.000
24.593	42.453,67	14.833,33	7.120	89.000
24.865	42.935,00	15.000,00	7.200	90.000
25.138	43.415,33	15.166,67	7.280	91.000
25.410	43.896,67	15.333,33	7.360	92.000
25.693	44.367,00	15.500,00	7.440	93.000
25.965	44.848,33	15.666,67	7.520	94.000
26.238	45.328,67	15.833,33	7.600	95.000
26.510	45.810,00	16.000,00	7.680	96.000
26.783	46.290,33	16.166,67	7.760	97.000
27.065	46.761,67	16.333,33	7.840	98.000
27.338	47.242,00	16.500,00	7.920	99.000
27.610	47.723,33	16.666,67	8.000	100.000
27.883	48.203,67	16.833,33	8.080	101.000
28.155	48.685,00	17.000,00	8.160	102.000
28.438	49.155,33	17.166,67	8.240	103.000
28.710	49.636,67	17.333,33	8.320	104.000
28.983	50.117,00	17.500,00	8.400	105.000
29.255	50.598,33	17.666,67	8.480	106.000
29.528	51.078,67	17.833,33	8.560	107.000
29.810	51.550,00	18.000,00	8.640	108.000
30.083	52.030,33	18.166,67	8.720	109.000
30.355	52.511,67	18.333,33	8.800	110.000
30.628	52.992,00	18.500,00	8.880	111.000
30.900	53.473,33	18.666,67	8.960	112.000
31.183	53.943,67	18.833,33	9.040	113.000
31.455	54.425,00	19.000,00	9.120	114.000
31.728	54.905,33	19.166,67	9.200	115.000
32.000	55.386,67	19.333,33	9.280	116.000
32.273	55.867,00	19.500,00	9.360	117.000
32.555	56.338,33	19.666,67	9.440	118.000
32.828	56.818,67	19.833,33	9.520	119.000
33.100	57.300,00	20.000,00	9.600	120.000
33.373	57.780,33	20.166,67	9.680	121.000
33.645	58.261,67	20.333,33	9.760	122.000
33.928	58.732,00	20.500,00	9.840	123.000
34.200	59.213,33	20.666,67	9.920	124.000
34.473	59.693,67	20.833,33	10.000	125.000
34.745	60.175,00	21.000,00	10.080	126.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35.018	60.665,33	21.166,67	10.160	127.000
35.300	61.126,67	21.333,33	10.240	128.000
35.573	61.607,00	21.500,00	10.320	129.000
35.785	62.148,33	21.666,67	10.400	130.000
38.843	66.623,67	23.333,33	11.200	140.000
41.617	71.383,00	25.000,00	12.000	150.000
44.392	76.141,33	26.666,67	12.800	160.000
47.166	80.900,67	28.333,33	13.600	170.000
49.941	85.659,00	30.000,00	14.400	180.000
52.715	90.418,33	31.666,67	15.200	190.000
55.490	95.176,67	33.333,33	16.000	200.000
58.265	99.935,00	35.000,00	16.800	210.000
61.039	104.694,34	36.666,66	17.600	220.000
63.814	109.452,67	38.333,33	18.400	230.000
66.588	114.212,00	40.000,00	19.200	240.000
69.363	118.970,34	41.666,66	20.000	250.000
72.138	123.728,67	43.333,33	20.800	260.000
74.912	128.488,00	45.000,00	21.600	270.000
77.687	133.246,34	46.666,66	22.400	280.000
80.461	138.005,67	48.333,33	23.200	290.000
83.236	142.764,00	50.000,00	24.000	300.000
86.010	147.523,34	51.666,66	24.800	310.000
88.785	152.281,67	53.333,33	25.600	320.000
91.560	157.040,00	55.000,00	26.400	330.000
94.334	161.799,34	56.666,66	27.200	340.000
97.109	166.557,67	58.333,33	28.000	350.000
99.883	171.317,00	60.000,00	28.800	360.000
102.658	176.075,34	61.666,66	29.600	370.000
105.432	180.834,67	63.333,33	30.400	380.000
108.207	185.593,00	65.000,00	31.200	390.000
110.982	190.351,34	66.666,66	32.000	400.000
113.756	195.110,67	68.333,33	32.800	410.000
116.531	199.869,00	70.000,00	33.600	420.000
119.305	204.628,34	71.666,66	34.400	430.000
122.080	209.386,67	73.333,33	35.200	440.000
124.854	214.146,00	75.000,00	36.000	450.000
127.629	218.904,34	76.666,66	36.800	460.000
130.404	223.662,67	78.333,33	37.600	470.000
133.178	228.422,00	80.000,00	38.400	480.000
135.953	233.180,34	81.666,66	39.200	490.000
138.727	237.939,67	83.333,33	40.000	500.000
152.600	261.733,34	91.666,66	44.000	550.000

(*A*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*C*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette.

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*B*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*C*)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*C*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4 990	1 036,67	1.333,33	640	8 000
5 173	1 607,00	1.500,00	720	9 000
5 355	2 178,33	1.666,67	800	10 000
5 528	2 758,67	1.833,33	880	11 000
5 710	3.330,00	2.000,00	960	12 000
6 063	3.730,33	2.166,67	1 040	13 000
6.555	3.991,67	2.333,33	1 120	14 000
7.098	4.202,00	2.500,00	1.200	15 000
7.640	4 413,33	2.666,67	1.280	16 000
8.233	4 573,67	2.833,33	1.360	17.000
8.825	4 735,00	3.000,00	1.440	18.000
9.418	4.895,33	3.166,67	1.520	19.000
10 010	5.056,67	3.333,33	1.600	20.000
10 603	5.217,00	3.500,00	1.680	21.000
11 195	5.378,33	3.666,67	1.760	22 000
11 788	5.538,67	3.833,33	1.840	23 000
12 380	5.700,00	4.000,00	1.920	24 000
12 973	5.860,33	4.166,67	2.000	25 000
13.712	5.874,67	4.333,33	2 080	26 000
14.240	6.100,00	4.500,00	2 160	27 000
14.767	6.326,33	4.666,67	2.240	28 000
15.295	6.551,67	4.833,33	2.320	29 000
15.822	6.778,00	5.000,00	2.400	30 000
16.877	7.229,67	5.333,33	2.560	32 000
17.932	7.681,33	5.666,67	2.720	34 000
18.987	8.133,00	6.000,00	2.880	36 000
20.042	8.584,67	6.333,33	3.040	38 000
21 097	9.036,33	6.666,67	3.200	40 000
22 152	9.488,00	7.000,00	3.360	42 000
23.207	9.939,67	7.333,33	3.520	44 000
24.262	10.391,33	7.666,67	3.680	46 000
25.316	10.844,00	8.000,00	3.840	48 000
26.371	11.295,67	8.333,33	4.000	50 000
27.426	11.747,33	8.666,67	4.160	52 000
28.481	12.199,00	9.000,00	4.320	54 000
29.536	12.650,67	9.333,33	4.480	56 000
30.591	13.102,33	9.666,67	4.640	58 000
31.646	13.554,00	10.000,00	4.800	60 000
32.701	14.005,67	10.333,33	4.960	62.000
33.756	14 457,33	10.666,67	5.120	64.000
34.811	14 909,00	11.000,00	5.280	66.000
35 866	15.360,67	11.333,33	5 440	68 000
36 921	15.812,33	11.666,67	5 600	70 000
37.975	16.265,00	12.000,00	5 760	72.000
39.030	16.716,67	12.333,33	5 920	74.000
40.085	17.168,33	12 666,67	6 080	76.000
41.140	17.620,00	13.000,00	6.240	78.000
42.195	18 071,67	13.333,33	6.400	80.000
43.250	18.523,33	13.666,67	6.560	82.000
44.305	18.975,00	14.000,00	6.720	84.000
45.360	19.426,67	14.333,33	6.880	86.000
46.415	19.878,33	14.666,67	7.040	88.000
47.470	20.330,00	15.000,00	7.200	90.000
52.744	22.589,33	16.666,67	8.000	100.000
58.018	24.848,67	18.333,33	8.800	110.000
63.292	27.108,00	20.000,00	9.600	120.000
68.566	29.367,33	21.666,67	10.400	130.000
73.840	31.626,67	23.333,33	11.200	140.000
79.114	33.886,00	25.000,00	12.000	150.000
		ALTRI		
2.350	3 676,67	1.333,33	640	8 000
2.945	4 588,33	1.666,67	800	10.000
3.520	5.520,00	2.000,00	960	12.000
4.075	6.471,67	2.333,33	1.120	14.000
4.610	7.443,33	2.666,67	1.280	16.000
5.125	8.435,00	3.000,00	1.440	18.000
5.620	9 446,67	3.333,33	1 600	20.000
6.095	10 478,33	3.666,67	1 760	22.000
6.550	11.530,00	4.000,00	1 920	24.000
7.108	12.478,67	4.333,33	2 080	26.000
7.655	13.438,33	4.666,67	2.240	28.000
8.749	15.357,67	5.333,33	2.560	32.000
9.843	17.277,00	6.000,00	2.880	36.000
10.937	19.196,33	6.666,67	3.200	40.000
12.031	21.115,67	7.333,33	3.520	44.000
13.124	23.036,00	8.000,00	3.840	48.000
14.218	24.955,33	8.666,67	4.160	52.000
15.312	26.874,67	9.333,33	4.480	56.000
16.406	28.794,00	10.000,00	4.800	60.000
17.500	30.713,33	10.666,67	5.120	64.000
18.594	32.632,67	11.333,33	5.440	68.000
19.687	34.553,00	12.000,00	5.760	72.000
20.781	36.472,33	12.666,67	6.080	76.000
21.875	38.391,67	13.333,33	6.400	80.000
22.969	40.311,00	14.000,00	6.720	84.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
24 063	42.230,33	14 666,67	7 040	88 000
25 157	44.149,67	15.333,33	7.360	92 000
26.250	46.070,00	16.000,00	7.680	96 000
27.344	47.989,33	16.666,67	8.000	100 000
28.436	49.908,67	17.333,33	8.320	104 000
29.532	51.828,00	18.000,00	8.640	108.000
30.626	53.747,33	18.666,67	8.960	112.000
31.720	55.666,67	19.333,33	9.280	116.000
32.813	57.587,00	20.000,00	9.600	120.000
38.283	67.183,67	23.333,33	11.200	140.000
43.752	76.781,33	26.666,67	12.800	160.000
49.221	86.379,00	30.000,00	14.400	180.000
54.690	95.976,67	33.333,33	16.000	200 000

(*B*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*C*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.331	5.449,00	1.500,00	720	9.000
1.433	5.723,67	1.583,33	760	9.500
1.536	5.997,33	1.666,67	800	10.000
1.639	6.271,00	1.750,00	840	10.500
1.742	6.544,67	1.833,33	880	11.000
1.844	6.819,33	1.916,67	920	11.500
1.947	7.093,00	2.000,00	960	12.000
2.050	7.366,67	2.083,33	1.000	12.500
2.152	7.641,33	2.166,67	1.040	13.000
2.255	7.915,00	2.250,00	1.080	13.500
2.358	8.188,67	2.333,33	1.120	14.000
2.461	8.462,33	2.416,67	1.160	14.500
2.563	8.737,00	2.500,00	1.200	15.000
2.666	9.010,67	2.583,33	1.240	15.500
2.769	9.284,33	2.666,67	1.280	16.000
2.872	9.558,00	2.750,00	1.320	16.500
2.974	9.832,67	2.833,33	1.360	17.000
3.077	10.106,33	2.916,67	1.400	17.500
3.180	10.380,00	3.000,00	1.440	18.000
3.282	10.654,67	3.083,33	1.480	18.500
3.385	10.928,33	3.166,67	1.520	19.000
3.488	11.202,00	3.250,00	1.560	19.500
3.591	11.475,67	3.333,33	1.600	20.000
3.693	11.750,33	3.416,67	1.640	20.500
3.796	12.024,00	3.500,00	1.680	21.000
3.899	12.297,67	3.583,33	1.720	21.500
4.002	12.571,33	3.666,67	1.760	22.000
4.104	12.846,00	3.750,00	1.800	22.500
4.207	13.119,67	3.833,33	1.840	23.000
4.310	13.393,33	3.916,67	1.880	23.500
4.412	13.668,00	4.000,00	1.920	24.000
4.515	13.941,67	4.083,33	1.960	24.500
4.618	14.215,33	4.166,67	2.000	25.000
4.721	14.489,00	4.250,00	2.040	25.500
4.823	14.763,67	4.333,33	2.080	26.000
4.926	15.037,33	4.416,67	2.120	26.500
5.029	15.311,00	4.500,00	2.160	27.000
5.132	15.584,67	4.583,33	2.200	27.500
5.234	15.859,33	4.666,67	2.240	28.000
5.337	16.133,00	4.750,00	2.280	28.500
5.440	16.406,67	4.833,33	2.320	29.000
5.543	16.680,33	4.918,67	2.360	29.500
5.645	16.955,00	5.000,00	2.400	30.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
6.159	18.324,33	5.416,67	2.600	32.500
6.673	19.693,67	5.833,33	2.800	35.000
7.186	21.064,00	6.250,00	3.000	37.500
7.700	22.433,33	6.666,67	3.200	40.000
8.213	23.803,67	7.083,33	3.400	42.500
8.727	25.173,00	7.500,00	3.600	45.000
9.241	26.542,33	7.916,67	3.800	47.500
9.754	27.912,67	8.333,33	4.000	50.000
10.268	29.282,00	8.750,00	4.200	52.500
10.782	30.651,33	9.166,67	4.400	55.000
11.295	32.021,67	9.583,33	4.600	57.500
11.809	33.391,00	10.000,00	4.800	60.000
12.323	34.760,33	10.416,67	5.000	62.500
12.836	36.130,67	10.833,33	5.200	65.000
13.350	37.500,00	11.250,00	5.400	67.500
13.864	38.869,33	11.666,67	5.600	70.000
14.377	40.239,67	12.083,33	5.800	72.500
14.891	41.609,00	12.500,00	6.000	75.000
15.404	42.979,33	12.916,67	6.200	77.500
15.918	44.348,67	13.333,33	6.400	80.000
16.432	45.718,00	13.750,00	6.600	82.500
16.945	47.088,33	14.166,67	6.800	85.000
17.459	48.457,67	14.583,33	7.000	87.500
17.973	49.827,00	15.000,00	7.200	90.000
18.486	51.197,33	15.416,67	7.400	92.500
19.000	52.566,67	15.833,33	7.600	95.000
19.514	53.936,00	16.250,00	7.800	97.500
20.027	55.306,33	16.666,67	8.000	100.000
20.540	56.676,67	17.083,33	8.200	102.500
21.053	58.047,00	17.500,00	8.400	105.000
21.566	59.417,33	17.916,67	8.600	107.500
22.079	60.787,67	18.333,33	8.800	110.000
22.592	62.158,00	18.750,00	9.000	112.500
23.105	63.528,33	19.166,67	9.200	115.000
23.618	64.898,67	19.583,33	9.400	117.500
24.131	66.269,00	20.000,00	9.600	120.000
24.644	67.639,33	20.416,67	9.800	122.500
25.157	69.009,67	20.833,33	10.000	125.000
25.670	70.380,00	21.250,00	10.200	127.500
26.183	71.750,33	21.666,67	10.400	130.000
26.696	73.120,67	22.083,33	10.600	132.500
27.209	74.491,00	22.500,00	10.800	135.000
27.722	75.861,33	22.916,67	11.000	137.500
28.235	77.231,67	23.333,33	11.200	140.000
28.748	78.602,00	23.750,00	11.400	142.500
29.261	79.972,33	24.166,67	11.600	145.000
29.774	81.342,67	24.583,33	11.800	147.500
30.287	82.713,00	25.000,00	12.000	150.000
30.800	84.083,33	25.416,67	12.200	152.500
31.313	85.453,67	25.833,33	12.400	155.000
31.826	86.824,00	26.250,00	12.600	157.500
32.339	88.194,33	26.666,67	12.800	160.000
32.852	89.564,67	27.083,33	13.000	162.500
33.365	90.935,00	27.500,00	13.200	165.000
33.878	92.305,33	27.916,67	13.400	167.500
34.391	93.675,67	28.333,33	13.600	170.000
34.904	95.046,00	28.750,00	13.800	172.500
35.417	96.416,33	29.166,67	14.000	175.000
35.930	97.786,67	29.583,33	14.200	177.500
36.443	99.157,00	30.000,00	14.400	180.000
36.956	100.527,33	30.416,67	14.600	182.500
37.469	101.897,67	30.833,33	14.800	185.000
37.982	103.268,00	31.250,00	15.000	187.500
38.495	104.638,33	31.666,67	15.200	190.000
39.008	106.008,67	32.083,33	15.400	192.500
39.521	107.379,00	32.500,00	15.600	195.000
40.034	108.749,33	32.916,67	15.800	197.500
40.547	110.119,67	33.333,33	16.000	200.000

(C) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

(5805)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 216 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, n. 6777/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
1	*Sciroppo Ciampi,* tipo semplice flac. × g 150	12025	28- 1-1957	Laboratorio dott. A. Paltrinieri, in Sorbara (Modena), ora della ditta Fabo farmindustria S.a.s., in Bologna, via del Borghetto, 3/B
2	*Euruminol* u. v. 3 capsule	11877	20-11-1956	Fatro S.p.a. labor. biochimico farmac. codice fiscale 00592170377 già della ditta Abbott, codice fiscale 00076670595, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317
3	*Penicillina* a.m. 200.000 u.i. iniettabile u.v.	12239	4- 3-1957 13-12-1969	Fatro S.p.a. labor. biochimico farmac. codice fiscale 00592170377 già della ditta Abbott, codice fiscale 00076670595, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317
4	*Penicillina* a.m. 500.000 u.i. iniettabile u.v.	12239/1	4- 3-1957 13-12-1969	Fatro S.p.a. labor. biochimico farmac. codice fiscale 00592170377 già della ditta Abbott, codice fiscale 00076670595, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317
5	*Penicillina* a.m. 1.000.000 u.i. iniettabile u.v.	12239/2	4- 3-1957 13-12-1969	Fatro S.p.a. labor. biochimico farmac. codice fiscale 00592170377 già della ditta Abbott, codice fiscale 00076670595, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317
6	*Penicillina* a.m. Ritardo 500.000 u.i. iniettabile u.v.	12239/A	27-11-1975 13-12-1969	Fatro S.p.a. labor. biochimico farmac. codice fiscale 00592170377 già della ditta Abbott, codice fiscale 00076670595, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317
7	*Penicillina* a.m. Ritardo 1.000.000 u.i. iniettabile u.v.	12239/B	27-11-1975 13-12-1969	Fatro S.p.a. labor. biochimico farmac. codice fiscale 00592170377 già della ditta Abbott, codice fiscale 00076670595, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
8	*Tensival* tubo pomata g 8	2884	28- 1-1950 30-11-1956 28-10-1968	Sifi S.p.a., codice fiscale numero 00122890874, sede e domicilio fiscale in Catania, via Nicola Coviello, 15/B
9	*Tylan* iniettabile u.v. flac. da 500 ml × g 12,5	20595	20-11-1967 20- 1-1967	Eli Lilly Italia S.p.a., codice fiscale 00426150488, sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733
10	*Ampliacoron* 5 fiale × 2 cc da mgr 10	16005	19- 2-1960	Ibis, istituto biochimico sperimentale S.p.a., cod. fiscale 00424890481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Machiavelli, 31
11	*Ampliacoron* 20 confetti da mgr 15	16005/A	24- 5-1960	Ibis, istituto biochimico sperimentale S.p.a., cod. fiscale 00424890481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Machiavelli, 31
12	*Chophytol* 60 confetti	8420/B	1- 3-1971	Lab. farmac. C.T., codice fiscale 00071020085, sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51
13	*Cecon* 50 compresse	2699/D	20- 4-1970	Abbott S.p.a., cod. fis. 00076670595, sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Pontina, km. 52
14	*Lauromicina* flac. gran. g 1,5 × 60 ml di sospensione estemporanea . .	19924/A	27- 3-1974	Dukron Italiana S.p.a., codice fiscale 00141680595, sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via della Selciatella, 36
15	*Lauromicina* flac. gran. g 1 × 10 ml di sospensione estemporanea uso ped.	19924/B	27- 3-1974	Dukron Italiana S.p.a., codice fiscale 00141680595, sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via della Selciatella, 36
16	*Tirotricina* 10 compresse uso umano	4031	17-10-1950	Ist. sieroter. milanese « Serafino Belfanti», cod. fisc. 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 20/22
17	*Tirotricina* pomata g 50 u.v.	4031/A	2-10-1951	Ist. sieroter. milanese « Serafino Belfanti », cod. fisc. 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 20/22
18	*Tirotricina* pomata g 30 uso umano	4031/E	17-10-1950	Ist. sieroter. milanese « Serafino Belfanti », cod. fisc. 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 20/22

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
19	*Tirotricina* soluz. acquosa flac. ml 150	4031/F	3-10-1952	Ist. sieroter. milanese « Serafino Belfanti », cod. fisc. 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 20/22
20	*Tirotricina* pomata g 100 u.v.	4031/G	2-10-1951	Ist. sieroter. milanese « Serafino Belfanti », cod. fisc. 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 20/22
21	*Betacolene* flac. sciroppo × g 120	11404	6- 3-1965 17- 3-1982	Lab. biol. chemioter. Beta S.r.l., codice fiscale 04369600152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Gonzaga, 2
22	*Betacolene* flac. sciroppo × g 250	11404	10- 3-1973 17- 3-1982	Lab. biol. chemioter. Beta S.r.l., codice fiscale 04369600152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Gonzaga, 2
23	*Betacolene* flac. sciroppo × g 550	11404	10- 3-1973 17- 3-1982	Lab. biol. chemioter. Beta S.r.l., codice fiscale 04369600152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Gonzaga, 2
24	*Betacolene* 20 flaconcini × ml 10 uso orale	11404/A	23- 9-1969 17- 3-1982	Lab. biol. chemioter. Beta S.r.l., codice fiscale 04369600152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Gonzaga, 2
25	*Viamal* 60 confetti	1088/B	4-10-1980	Byk Gulden Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1
26	*Rubrocortex* 6 fiale liof. + 6 fiale soluz. tipo forte	19836/1	14- 5-1969 3- 5-1971	Chemioter. Milano Chemil S.r.l., codice fiscale 00757340153, sede e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43
27	*Purgante Falqui* 5 confetti	4514	5-12-1970	Falqui prodotti farmaceut. S.p.a., codice fiscale 00730720158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Michele Novaro, 16
28	*Eparbolic* 20 confetti	19290	21- 9-1979	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., codice fiscale 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24
29	*Rovamicina* 5 supposte da 500 mg	12322/A	6-11-1958	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., codice fiscale 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
30	*Rovamicina* 3 supposte da 1 g	12322/A-1	20-11-1967	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., codice fiscale 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24
31	*Resomicina P* 8 capsule	14848	20- 3-1959 16- 4-1973	I.S.F. S.p.a., cod. fisc. 00776670150, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1
32	*Cupral* colluttorio flac. da 50 ml	13769	3- 4-1958 30-10-1973	Italsuisse Co. S.a.s., codice fiscale 00758180152, sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54
33	*Valerocamomilla Rossi* flac. g 230 elisir	2441	3- 1-1956 28- 9-1967 30-10-1973	Italsuisse Co. S.a.s., codice fiscale 00758180152, sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54
34	*Nevral* 10 compresse	12500/B	29- 7-1975	Gruppo Lepetit S.p.a., codice fiscale 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8/10
35	*Fave di fuca* 50 fave di fuca	8637	18- 2-1954 23- 9-1955	Milanfarma S.p.a., codice fiscale 00742380157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Frua, 26
36	*Vadolax* 3 confetti	5988	22-12-1959	G. Ogna & Figli S.r.l., codice fiscale 00881820153, sede in Milano, via C. Farini, 63
37	*Activarol* 8 fiale da ml 10	8315	24-10-1958	Laboratori Prophin S.p.a., codice fiscale 00738490150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Binda, 21
38	*Activarol* 24 fiale da ml 10	8315	24-10-1958	Laboratori Prophin S.p.a., codice fiscale 00738490150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Binda, 21
39	*Algocrema* tubo da g 40 di crema	9192	28- 7-1954 16- 7-1979 17- 3-1982	Prodotti Roche S.p.a., codice fiscale 00747170157, sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, già della ditta Lab. chemiot. Beta S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Gonzaga, 2, codice fiscale 04369600152

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
40	*Hydrotricine* tubo da g 30 di unguento	3214/B	2- 4-1982	Lab. Roger Bellon di Neuilly sur Seine Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta R.B.S. Pharma (Roger Bellon-Schoum) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Kuliscioff, 6, codice fiscale numero 00795210152
41	*Neutrafillina* 6 supposte bambini	3916/B-1	16- 4-1975	Roussel Maestretti S.p.a., codice fiscale 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18
42	*Neutrafillina* 40 compresse tipo sedativo	3916/F	16- 4-1975 12- 3-1979	Roussel Maestretti S.p.a., codice fiscale 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18
43	*Neutrafillina* 6 supposte sedative	3916/G	16- 4-1975	Roussel Maestretti S.p.a., codice fiscale 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18
44	*Neutrafillina* 25 compresse antiasmatiche	3916/H	16- 4-1975	Roussel Maestretti S.p.a., codice fiscale 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18
45	*Neutrafillina* 6 supposte antiasmatiche	3916/I	16- 4-1975	Roussel Maestretti S.p.a., codice fiscale 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18
46	*Tutomicina granulare* 12 bustine × mg 1830	19391/A	5-12-1961 15- 7-1971	Roussel Maestretti S.p.a., codice fiscale 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18
47	*Transpulmina* 5 fiale × 2 cc adulti	3008	9- 3-1950 7-10-1959 24- 3-1975 5- 8-1975	Sigurtà S.p.a., codice fiscale numero 00800130155, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210
48	*Defluina* 10 fiale da 2 ml	16310/B	19- 8-1970	Simes S.p.a., cod. fisc. 00741600159, sede e domicilio fiscale in Milano, via Bellerio, 41
49	*Venitrin fiale* 10 fiale da 5 ml + 10 fiale solv. da 5 ml	18128	12-12-1960	Simes S.p.a., cod. fisc. 00741600159, sede e domicilio fiscale in Milano, via Bellerio, 41

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
50	*Xamamina Zambeletti* 4 compresse	2955	19-12-1958	Zambeletti S.p.a., codice fiscale 00772120150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteotti, 3
51	*Idrolattone* 24 capsule 25 mg	22666/A-1	28-12-1972	Lab. chim. farmac. Giorgio Zoja S.p.a., codice fiscale 00738390152, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Lombardia, 20
52	*Idrolattone* 16 capsule 50 mg	22666/A	28-12-1972	Lab. chim. farmac. Giorgio Zoja S.p.a., codice fiscale 00738390152, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Lombardia, 20
53	*Idrolattone* 24 capsule 50 mg	22666/A	28-12-1972	Lab. chim. farmac. Giorgio Zoja S.p.a., codice fiscale 00738390152, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Lombardia, 20
54	*Rossepar* 10 flac. ml 12,5 sciroppo con estratto epatico	18309/A	5- 8-1964 30- 3-1976	Farmaceutici Lenza S.r.l., codice fiscale 00267950632, sede e domicilio fiscale in Casoria (Napoli), via Padula
55	*Trimaran* fiale iniett. liof. da mg 1000 5 fiale liof. + 5 fiale solv. .	19907	2- 7-1968	Neoterapici Benvegna S.r.l., codice fiscale 00123700825, sede e domicilio fiscale in Palermo, via P.E. Giudici, 163
56	*Trimaran* fiale iniett. liof. da mg 1000 10 fiale liof. + 10 fiale solv. . .	19907	2- 7-1968	Neoterapici Benvegna S.r.l., codice fiscale 00123700825, sede e domicilio fiscale in Palermo, via P.E. Giudici, 163
57	*Ozopulmin Chinino* 6 supposte adulti	10226/G	19- 3-1980	Farnex Laboratori S.p.a., codice fiscale 00358400331, sede e domicilio fiscale in Piacenza, via G. Morigi, 45
58	*Ozopulmin Chinino* 6 supposte bambini	10226/G-1	19- 3-1980	Farnex Laboratori S.p.a., codice fiscale 00358400331, sede e domicilio fiscale in Piacenza, via G. Morigi, 45
59	*Ozopulmin Chinino* 6 supposte lattanti	10226/G-2	19- 3-1980	Farnex Laboratori S.p.a., codice fiscale 00358400331, sede e domicilio fiscale in Piacenza, via G. Morigi, 45
60	*Tantum pomata forte* tubo × g 20	20378/D-1	29-11-1972	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - Acraf S.p.a., codice fiscale 03907010585, sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
61	*Piraflogin* 50 discoidi	18609	30-12-1972	Jamco laboratori farmac. S.r.l., codice fiscale 00403380587, sede e domicilio fiscale in Roma, via Luigi Luzzatti, 13/A
62	*Ferremon* flac. sciroppo da 200 cc	17780	8-11-1960	Lab. farm. dott. Medici S.r.l., codice fiscale 03271630588, sede e domicilio fiscale in Roma, via Fratelli Ruspoli, 14
63	*Neolutin Depositum* 2 fiale × 2 ml	22498	29- 4-1972	Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., codice fisc. 00407550581, con sede in Pomezia (Roma), via del Mare, 44, ora Labor. farmac. dott. Medici S.r.l., codice fiscale 03271630588, sede e domicilio fiscale in Roma, via Fratelli Ruspoli, 14
64	*Neolutin Depositum* 20 compresse × 5 mg	22498/A	29- 4-1972	Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., cod. fisc. 00407550581, con sede in Pomezia (Roma), via del Mare, 44, ora Labor. farmac. dott. Medici S.r.l., codice fiscale 03271630588, sede e domicilio fiscale in Roma, via Fratelli Ruspoli, 14
65	*Endobilex* 5 fiale da 5 ml	15574	3- 2-1967	Farmaceutici Fontana S.r.l., ora Pharma S.r.l., con sede in Roma, via Vannina, 86
66	*Spasmodil* 20 confetti	17792	6-10-1960 1- 3-1971 21- 5-1979	A.B.C. - Istituto biolog. chemioter. S.p.a., cod. fisc. 00470340019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25
67	*Spasmodil* 30 confetti	17792	6-10-1960 1- 3-1971 21- 5-1979	A.B.C. - Istituto biolog. chemioter. S.p.a., cod. fisc. 00470340019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25
68	*Epargenina* fiale da 2 ml	1258	13- 5-1948 8-10-1963	Laboratorio farmac. Morgan con sede in Torino, corso Trapani, 7/D, ora proprietaria la ditta Max S.r.l., cod. fisc. 01393930019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Valeggio, 41
69	*Epargenina* fiale da 3 ml	1258/1	13- 5-1948 8-10-1963	Laboratorio farmac. Morgan con sede in Torino, corso Trapani, 7/D, ora proprietaria la ditta Max S.r.l., cod. fisc. 01393930019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Valeggio, 41

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
70	*Epargenina* sciroppo tipo semplice	1258/C	13- 5-1948 8-10-1963	Laboratorio farmac. Morgan con sede in Torino, corso Trapani, 7/D, ora proprietaria la ditta Max S.r.l., cod. fisc. 01393930019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Valeggio, 41
71	*Epar-vit* 12 1 fiala × 2 cc	3397/1	14- 5-1952	Laboratori U.C.B. S.p.a., codice fiscale 00471770016, sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente, 8
72	*Epar-vit* 12 10 fiale × 5 cc uso orale	3397/G	14- 5-1952	Laboratori U.C.B. S.p.a., codice fiscale 00471770016, sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente, 8
73	*Liverasten* 6 fiale liof. + 6 f. solv. ml 2	22873	4- 8-1978 4-10-1980	Laboratori U.C.B. S.p.a., codice fiscale 00471770016, sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente, 8
74	*Liverasten* 10 fiale liof. + 10 f. solv. ml 2	22873	4- 8-1978 4-10-1980	Laboratori U.C.B. S.p.a., codice fiscale 00471770016, sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente, 8
75	*Levomicetina* flac. da g 80 di sciroppo	5056/A	3- 4-1954	Archifar lab. chimico farm. S.p.a., codice fiscale 00823350152, sede e domicilio fiscale in Rovereto (Trento), corso Verona, 165
76	*Levomicetina* flac. contagocce da ml 10 di soluzione otologica all'1 % . . .	5056/B	10- 5-1957	Archifar lab. chimico farm. S.p.a., codice fiscale 00823350152, sede e domicilio fiscale in Rovereto (Trento), corso Verona, 165
77	*Levomicetina* 10 capsule × mg 250	5056/E	7- 7-1951 5- 3-1959	Archifar lab. chimico farm. S.p.a., codice fiscale 00823350152, sede e domicilio fiscale in Rovereto (Trento), corso Verona, 165
78	*Levomicetina* 1 flac. liof. × g 1 + 1 fiala solv. × 10 cc iniettabile . .	5056/F	3- 2-1962	Archifar lab. chimico farm. S.p.a., codice fiscale 00823350152, sede e domicilio fiscale in Rovereto (Trento), corso Verona, 165

(5721)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trevelant, con sede legale in Mestre (Venezia) e sede amministrativa in Treviso, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meson's, con sede in Pasiano di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sermoneta, con sede in Latina, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sabaudia, con sede in Latina, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciavarola di Zagarolo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate e stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione N.I.O., con sede in Licata (Agrigento), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crumar, con sede in Castelfidardo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaber Italia, con sede in Montebelluna (Treviso), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castel service, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castel service, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede legale in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 al 7 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simiet di Roma, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove attività industriali Chieti di Chieti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede legale in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia), è prolungata al 6 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastore e Casanova, con sede in Monza (Milano) e Lonigo (Vicenza), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati

le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. EDIC di Jannaccone e C., con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 20 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno a Erre di Arezzo, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia stabilimento di Cuneo, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AE Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gino Pompei di Formia (Latina), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Levante, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti e uffici in Venaria Reale, divisione Cromodora, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CE.TEL. Ceramica telese, con stabilimento in Telese (Benevento), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ILCA Maggiora, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villanova, con sede e stabilimento in Villanova d'Asti, località Casetto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia ora S.p.a. Fulgorcavi Italia, con stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centrale del latte di Torino gestione industriale, con sede sociale e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAEL Gomma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5855)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Altavilla Ruggiero di Pozzuoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata per un trimestre dall'11 maggio 1982 all'8 agosto 1982.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

(5853)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar con sede in Novara, stabilimento De Rica di S. Polo (Piacenza) che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorim società ricerche minerarie, con sede legale in Palermo e centro operativo in Caltanissetta-Villaggio S. Barbara che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(5854)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Dolceacqua.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Dolceacqua (Imperia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 785.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 856.256.600 iscritto a ruolo a nome della ditta Filippo Conrieri.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Imperia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5777)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 DP. — Data: 25 maggio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trieste. — Intestazione: VATTA Livia ved. Mosconi, nata a Pirano d'Istria il 6 novembre 1912. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 190.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5626)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Concorso pubblico ad un posto di bibliotecario

L'Istituto italiano di studi germanici di Roma bandisce il seguente concorso:

concorso pubblico ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo del personale amministrativo - VII livello funzionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione a pubblici concorsi;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letteratura straniere;

c) conoscenza della lingua tedesca (scritta e parlata) e di una seconda lingua a scelta fra le seguenti: inglese, francese, nederlandese, danese, svedese, norvegese.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre indicazioni, nonché per ottenere copia integrale dei bandi, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Istituto italiano di studi germanici, via Calandrelli 25 (Villa Sciarra), 00153 Roma.

(5825)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione in ruolo nella sesta qualifica funzionale - ruolo del personale addetto al traffico aereo.

Nel supplemento n. 15 al Bollettino ufficiale del 15 novembre 1982 del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1982, n. 11/44, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1982, registro n. 5 Trasporti, foglio n. 273 relativo all'approvazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione in ruolo nella sesta qualifica funzionale, ruolo del personale addetto al traffico aereo del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

(5829)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico cconcorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(742/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 65, IN SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di assistente di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'U.S.L. in Sesto S. Giovanni (Milano).

(736/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina del lavoro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Sesto S. Giovanni (Milano).

(737/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 333 del 3 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 34, in Orbassano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore con funzioni di perito chimico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 70, in Alessandria: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di infermiere generico.

Ente ospedaliero « F.lli Parlapiano » - Ospedale generale di zona, in Ribera: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Ente ospedale civico, in Cammarata: Concorso pubblico, per titoli, ed esami ad un posto di infermiere professionale.

Unità sanitaria locale n. 58, in Cuneo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale.

Istituto nazionale di fisica nucleare, in Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente nel ruolo tecnico-professionale.

R E G I O N I

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1982, n. **49.**

Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 48 *del* 27 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione del Veneto, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente e in particolare della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dei decreti del Ministro della sanità in data 7 agosto e 10 ottobre 1980 determina gli indirizzi generali, disciplina gli interventi per la prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool e istituisce gli organismi regionali per l'attuazione delle competenze della Regione nella materia.

Art. 2.
Competenze della Regione

La Regione, nell'ambito degli indirizzi generali della programmazione e in conformità agli obiettivi dei piani socio-sanitari regionali:

elabora un piano regionale triennale per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool di cui al successivo art. 6;

promuove e favorisce le iniziative volte alla prevenzione, cura, riabilitazione anche attraverso il coinvolgimento delle autorità statali, delle istituzioni scolastiche, delle forze sociali, del volontariato e sostenendo e valorizzando le iniziative degli enti locali;

indirizza, coordina e vigila sulle attività delle unità sanitarie locali;

promuove e favorisce le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale socio-sanitario impegnato nel settore;

concorre nelle iniziative per la lotta al traffico della droga.

Art. 3.
Compiti dei comuni

In conformità alla normativa vigente e nello spirito della presente legge, per una più efficace azione nella lotta al traffico della droga, nonché di prevenzione delle cause molteplici che favoriscono il fenomeno, i comuni — di concerto con le unità sanitarie locali, le autorità statali, le istituzioni scolastiche e le forze sociali — esercitano una azione di promozione sull'insieme degli inteventi previsti dalla presente legge.

Per i problemi connessi al reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti i comuni esercitano inoltre un ruolo di iniziativa e di stimolo nei confronti delle parti sociali, e operano in forma coordinata e integrata con le unità sanitarie locali per le competenze previste dal successivo art. 4.

Art. 4.
Competenze delle unità sanitarie locali

Per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale di cui all'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 97 e 100 della stessa legge e di quelli previsti dai decreti ministeriali 7 agosto e 10 ottobre 1980, le unità sanitarie locali istituiscono servizi di tipo pluriprofessionale, coordinati funzionalmente dai settori sociale e sanitario di competenza.

In particolare le unità sanitarie locali:

ai fini della prevenzione:

promuovono iniziative di informazione ed educazione sanitaria con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool e tabacco;

sostengono le iniziative dei consigli di quartiere, le associazioni delle famiglie e di volontariato, degli enti locali a realizzare occasioni di aggregazione sociale dei giovani anche nell'ambito di più ampi programmi per la gioventù utilizzando le leggi regionali in armonia con questi obiettivi;

collaborano ad attività di prevenzione con gli organismi della scuola, le autorità militari e gli altri organismi cui la legge attribuisce competenze nella materia;

provvedono all'aggiornamento del personale sanitario e sociale di base e alla qualificazione professionale degli operatori direttamente impegnati nel settore, secondo quanto previsto all'art. 8 della presente legge;

provvedono alla raccolta di dati epidemiologici e statistici in conformità alle norme legislative e alle direttive della Regione;

ai fini della cura:

assicurano il trattamento dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool con il coordinato utilizzo di tutti i presidi e servizi sanitari utilizzando le terapie più idonee ivi comprese quelle previste dai decreti del Ministro della sanità in data 7 agosto e 10 ottobre 1980, unificando i momenti di intervento sanitario con quelli psicologico e sociale;

ai fini della riabilitazione e reinserimento sociale:

istituiscono e promuovono comunità terapeutiche e comunità alloggio, nonché le iniziative occupazionali integrate a carattere cooperativistico, favorendo le iniziative del volontariato;

promuovono e organizzano, ove necessario, in forma anche associata, comunità residenziali in cui il dipendente da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool accetti di impegnarsi in definiti programmi di cura e riabilitazione;

assicurano interventi di assistenza economica in casi di emergenza;

facilitano a seconda delle esigenze e in forme molteplici le famiglie che chiedono di accogliere anche temporaneamente dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali, il movimento cooperativo e le associazioni di volontariato;

assicurano, d'intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, l'assistenza e riabilitazione dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool detenuti mediante appositi accordi o convenzioni.

Art. 5.

Volontariato

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, si avvalgono anche delle associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, degli obiettori di coscienza assegnati ai sensi della legge 5 dicembre 1972, n. 772, del volontariato singolo o associato favorendo, in particolare, i gruppi di impegno e di solidarietà giovanile.

I rapporti tra le unità sanitarie locali e i soggetti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni che dovranno essere conformi alle norme previste dalla presente legge.

Il coordinamento, il controllo e la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo vengono esercitati dalle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Piano di interventi triennale

La giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 10 e sulla base dei programmi presentati dalle unità sanitarie locali, elabora e propone al consiglio regionale per l'approvazione il piano triennale di interventi contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti, psicotrope e contro l'abuso dell'alcool.

Il piano triennale, che costituisce parte integrante del piano socio-sanitario regionale, stabilisce indirizzi e direttive:

a) sulle attività di rilevazione epidemiologica e statistica e su programmi di ricerca finalizzata in tema di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

b) sugli interventi sanitari e sociali da attuare per la prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

c) sull'organizzazione e funzionamento dei presidi e servizi operanti;

d) sugli interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale.

Il primo piano triennale dovrà essere presentato in consiglio regionale entro il 31 gennaio 1983.

Art. 7.

Attuazione del piano triennale

Le unità sanitarie locali, per la definizione del programma coordinato degli interventi e per valutarne l'efficacia, laddove vengono attivati i servizi di cui all'art. 4, istituiscono una consulta permanente formata dai rappresentanti degli enti locali, di organismi, di associazioni, ivi comprese quelle del volontariato, impegnati nel raggiungimento delle finalità della presente legge.

La consulta è nominata dall'assemblea dell'unità sanitaria locale.

Le unità sanitarie locali, entro il 15 ottobre di ogni anno, presentano alla giunta regionale il programma coordinato degli interventi da realizzare nell'anno successivo indicando le conseguenti necessità finanziarie e la competenza della relativa spesa.

Entro la stessa data presenteranno le relazioni sull'attività svolta nell'anno precedente con allegata la situazione degli impegni finanziari assunti in relazione alle risorse disponibili.

La giunta regionale, sulla base dei programmi e delle relazioni annuali, provvede al riparto dei fondi da assegnare alle unità sanitarie locali per l'esercizio successivo.

Per l'esercizio finanziario 1982, le unità sanitarie locali sono tenute a presentare alla giunta regionale il programma degli interventi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Qualificazione e aggiornamento del personale

La giunta regionale promuove corsi per il personale socio-sanitario che opera nel campo delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, autorizzandone i programmi.

I corsi, effettuati di norma dalle unità sanitarie locali in collaborazione con il centro regionale di coordinamento medico-sociale, devono avere carattere pluridisciplinare e garantire la necessaria preparazione tecnico-pratica degli operatori.

Art. 9.

Relazione annuale

La giunta regionale, avvalendosi della commissione consultiva regionale e del centro regionale di coordinamento, presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sulla situazione epidemiologica e le misure messe in atto per la prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool nella Regione.

Art. 10.

Commissione regionale consultiva per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la giunta regionale la commissione regionale consultiva per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

La commissione, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, è composta da:

a) assessore regionale alla sanità, o suo delegato, che la presiede;

b) assessore regionale all'assistenza o suo delegato;

c) assessore regionale alle attività produttive e al lavoro o suo delegato;

d) presidente del tribunale dei minorenni;

e) presidente della sezione specializzata di cui all'art. 101 della legge n. 685/75;

f) un funzionario di pubblica sicurezza;

g) un ufficiale dell'arma dei carabinieri;

h) un ufficiale della guardia di finanza;

i) un giudice di sorveglianza;

l) un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

m) un rappresentante della federazione regionale dell'ordine dei medici;

n) un rappresentante della consulta regionale dell'ordine dei farmacisti;

o) il coordinatore del centro regionale di coordinamento medico-sociale;

p) sette esperti che si siano segnalati nello studio e nella ricerca o che operino nel settore, designati dal consiglio regionale con voto limitato a 4;

q) cinque rappresentanti delle unità sanitarie locali della Regione, nominati dall'associazione nazionale comuni d'Italia (Anci);

r) due rappresentanti della cooperazione designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

s) due rappresentanti dell'associazione del volontariato convenzionato.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte, di norma, dal dirigente del servizio che, presso il dipartimento regionale alla sanità, tratta la particolare materia.

I componenti della commissione durano in carica tre anni.

Decade dall'incarico chi, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni per tre sedute consecutive.

I componenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *s*), sono designati dai ministeri, enti, associazioni e organismi interessati.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la validità delle sedute, compresa quella di insediamento, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La commissione si riunisce almeno trimestralmente.

Ai componenti della commissione, che non appartengono agli organismi istituzionali della Regione e non siano dipendenti della stessa, è corrisposta, con decreto del presidente della giunta regionale, una indennità di presenza nella misura di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

La relativa spesa graverà sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di cui alla citata legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 11.

Funzioni della commissione regionale consultiva per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

La commissione regionale consultiva:

esprime il parere sul piano triennale di cui all'art. 6 della presente legge;

valuta i dati semestrali trasmessi dal centro regionale di coordinamento medico e sociale, relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;

può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale;

esprime, su richiesta, pareri tecnico-giuridici e può proporre interventi ed eventuali indagini conoscitive;

collabora con gli organi competenti per la realizzazione di iniziative nel campo della lotta al traffico della droga.

Art. 12.

Centro regionale di coordinamento medico e sociale

Presso la giunta regionale è istituito un centro regionale di coordinamento medico e sociale composto da:

un medico, con funzioni di coordinatore, scelto tra i docenti universitari o primari ospedalieri;

uno psicologo, scelto tra coloro che, nel settore, abbiano acquisito particolare esperienza;

un educatore, scelto tra coloro che, nel settore, abbiano acquisito particolare esperienza;

due esperti che operano nel campo della riabilitazione e del reinserimento sociale scelti fra gli operatori delle comunità pubbliche o convenzionate del Veneto;

due medici, di cui uno designato dalla federazione dell'ordine regionale dei medici e l'altro scelto tra gli specialisti in farmacologia clinica o medicina legale.

L'incarico, conferito dalla giunta regionale che ne determina il corrispettivo, ha carattere strettamente professionale escluso ogni rapporto di pubblico impiego; dura un anno e può essere rinnovato anche in deroga all'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Per esigenze operative la giunta può assegnare al centro, nel limite massimo di cinque unità, personale comunque in servizio presso la Regione.

Art. 13.

Funzioni del centro regionale di coordinamento medico-sociale

Il centro regionale di coordinamento medico-sociale:

a) indica le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sulle attività dei presidi sanitari;

b) propone le opportune direttive per il recupero sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

c) raccoglie, elabora e trasmette all'assessore regionale alla sanità che ne curerà l'inoltro al consiglio regionale, al Ministero della sanità e al Ministero dell'interno, i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

d) fornisce informazioni e consulenze in tema di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool alle unità sanitarie locali della Regione;

e) propone annualmente alla giunta regionale un programma d'aggiornamento per il personale socio-sanitario che opera nel settore;

f) promuove incontri di studio con le unità sanitarie locali, sull'attuazione dei programmi d'intervento nella materia.

Art. 14.

Norma transitoria

Sino all'insediamento del centro regionale di coordinamento medico-sociale di cui al precedente art. 12, il centro medico e di assistenza sociale continuerà a esercitare le funzioni già svolte dalla data del 30 settembre 1980, attribuitegli dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75.

Art. 15.

Finanziamento

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante:

a) i finanziamenti del fondo sanitario regionale da determinare con legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale;

b) la istituzione di un apposito capitolo nel bilancio regionale denominato «Interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, cui confluiscono le assegnazioni statali in forza della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e della legge 26 aprile 1982, n. 181», nonché gli stanziamenti integrativi regionali da determinare con la legge di approvazione del bilancio.

Per gli interventi di cui alla presente legge è fissata per l'esercizio 1982 la spesa di L. 1.500.000.000 alla cui copertura si provvede come segue:

in quanto a L. 500.000.000 mediante la destinazione di una quota del fondo sanitario regionale 1982 per le azioni programmatiche finalizzate alla presente legge la cui spesa farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 101010001 del bilancio 1982;

in quanto a L. 239.840.160 mediante la soppressione del cap. 042204430 « Interventi per la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (legge 22 dicembre 1975, n. 685) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982;

in quanto a L. 300.000.000 mediante la soppressione del cap. 042204431 « Intervento regionale per l'inserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti (legge regionale 31 marzo 1980, n. 75) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982;

in quanto a L. 215.000.000 mediante la riduzione del cap. 042204413 « Assegni post-sanatoriali agli infermi tbc assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982;

in quanto a L. 180.000.000 mediante la riduzione del cap. 042204414 « Assegni da corrispondere con le relative maggiorazioni ai ricoverati per tbc assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982;

in quanto a L. 65.159.840 mediante prelievo di pari importo del cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Per l'anno 1983 e successivi agli oneri della presente legge, che comunque non dovranno essere inferiori a quanto stanziato per il 1982, si farà fronte con gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo e con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nel fondo regionale per i servizi sociali.

Art. 16.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — Fondo di riserva per spese impreviste .	65.159.840	65.159.840
Cap. 042204430. — Interventi per la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope . . .	239.840.160	239.840.160
Cap. 042204431. — Intervento regionale per l'inserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti .	300.000.000	300.000.000
Cap. 042204413. — Assegni post-sanatoriali agli infermi tbc assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni . .	215.000.000	215.000.000
Cap. 042204414. — Assegni da corrispondere con le relative maggiorazioni ai ricoverati per tbc assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari .	180.000.000	180.000.000
	1.000.000.000	1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 041204098. — Interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool (capitolo di nuova istituzione)	1.000.000.000	1.000.000.000

Art. 17.

Norma finale

Le leggi regionali 23 dicembre 1977, n. 75, 5 novembre 1979, n. 79, 31 maggio 1980, n. 75, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 22 ottobre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1982, n. **50**.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 27 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e obiettivi

La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio a favore degli studenti delle università, degli istituti di istruzione superiore, delle accademie di belle arti, statali e non statali, aventi sede principale nel Veneto, al fine di orientare in relazione agli sbocchi professionali, le scelte delle facoltà universitarie, di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post-universitari, di permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale ai cittadini capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono.

L'attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e con i relativi strumenti attuativi.

La Regione collabora con le università, con gli istituti di istruzione superiore, con le accademie di belle arti e con i consorzi per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario si realizza attraverso i seguenti interventi:

a) servizi di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;

b) attribuzione dell'assegno di studio universitario corrisposto, di regola, in servizi;

c) istituzione e gestione di strutture di mensa;

d) istituzione e gestione di strutture abitative;

e) interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap.

Oltre agli interventi elencati nel comma precedente possono essere assunte iniziative in ordine a:

a) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari, di servizi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;

b) istituzione di borse di studio;

c) erogazione di sussidi straordinari;

d) istituzione di premi per tesi di laurea;

e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti;

f) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;

g) agevolazioni per la mobilità degli studenti.

I servizi sanitari sono disciplinati ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e delle relative leggi regionali di attuazione.

I servizi dell'attività sportiva universitaria sono, di norma, disciplinati dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.

Gli interventi di cui al primo comma e secondo comma, sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali di carattere didattico e scientifico delle università degli studi, degli istituti di istruzione superiore e delle accademie di belle arti e in armonia con il calendario accademico, dando priorità ai servizi di carattere collettivo.

Art. 3.
Beneficiari

Dei servizi di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma e quelli di cui alle lettere *a*) e *g*) del secondo comma, del precedente art. 2, possono fruire tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole dirette ai fini speciali o a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e a quelli di dottorato di ricerca che si svolgono presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, le accademie di belle arti, statali e non statali, aventi sede principale nel territorio regionale anche se svolti in altre regioni.

Dei servizi di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*) del primo comma, e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma dell'articolo precedente, sono ammessi a fruire, mediante concorso, i medesimi soggetti di cui al comma precedente con le limitazioni contenute nei successivi articoli 17, 19, 24 e 26.

Dei servizi di cui alla lettera *c*), del secondo comma, dell'articolo precedente, possono fruire senza concorso, i medesimi soggetti di cui al primo comma del presente articolo, che siano iscritti in regolare corso di studi o fuori corso da non più di un anno.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli a cui lo Stato ha riconosciuto la qualifica di rifugiati politici, usufruiscono dei benefici di cui alla presente legge nei limiti della vigente legislazione statale, nonchè delle condizioni previste dagli impegni internazionali.

Titolo II

STRUTTURA OPERATIVA

Art. 4.
Istituzione degli enti per il diritto allo studio universitario, ESU

In ogni provincia, nel cui territorio abbiano sede legale università, istituti superiori, accademie di belle arti, statali e non statali, o consorzi per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, è istituito a norma dell'art. 50 dello statuto, un ente per la gestione del diritto allo studio universitario denominato ESU, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di realizzare, in collaborazione con gli atenei, con le accademie e i consorzi universitari, gli interventi di cui al precedente art. 2.

L'ESU è istituito con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.
Organi degli ESU

Sono organi dell'ESU:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'ESU

Il consiglio di amministrazione dell'ESU è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) sei rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro;

b) tre rappresentanti del comune in cui ha sede l'ESU, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) tre studenti che siano in regolare corso di studi, o fuori corso da non più di un anno, eletti dagli studenti stessi;

d) il rettore dell'università, il direttore dell'istituto superiore, il direttore dell'accademia di belle arti, il presidente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, in cui è costituito l'ESU, o da un loro delegato;

e) tre rappresentanti dei docenti, uno per ciascuna delle seguenti categorie, eletti dalle rispettive categorie del corpo docente e da quelle alle stesse equiparabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

professori ordinari e straordinari;
professori associati;
ricercatori universitari;

f) un rappresentante dell'unione delle provincie del Veneto, designato dall'unione stessa;

g) un rappresentante dei comuni del Veneto, designato dalla sezione regionale dell'Anci.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del primo comma, la giunta regionale, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'università, dell'istituto superiore, dell'accademia di belle arti e del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari, nel cui ambito territoriale viene costituito l'ESU, approva appositi regolamenti elettorali.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'ESU.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni, salvo per la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. I membri possono essere riconfermati.

Alla scadenza i membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio; la proroga dei poteri concernente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 7.
Competenze del consiglio di amministrazione

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

1) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del presidente e del (o dei) vice-presidente;

2) la nomina del direttore;

3) l'adozione del bilancio di previsione, e le relative variazioni, da trasmettere alla giunta regionale; il bilancio di previsione deve essere trasmesso entro il mese di agosto dell'anno precedente;

4) l'adozione del rendiconto finanziario e patrimoniale da trasmettere alla giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo;

5) i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;

6) i regolamenti dei servizi e la nomina delle commissioni;

7) i regolamenti, l'organizzazione amministrativa, e la pianta organica del personale da trasmettere alla giunta regionale;

8) le convenzioni con gli istituti di credito, enti, società, cooperative e privati;

9) i bandi di concorso degli assegni di studio, dei posti alloggio, delle borse di studio, dei premi per tesi di laurea;

10) le deliberazioni con le quali si propone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, e le trasformazioni patrimoniali;

11) l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche;

12) la costituzione in giudizio e le transazioni;

13) l'accettazione di eredità, donazioni e legati;

14) ogni altro atto interessante l'attività dell'ente.

Gli atti di cui ai numeri 11, 12 e 14 possono essere delegati al presidente.

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione indicate ai numeri 3, 4 e 7 del primo comma.

Art. 8.
Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria ogni due mesi e ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consiglieri o dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

Esso delibera con la presenza di un terzo dei suoi membri; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le convocazioni del consiglio devono avvenire per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I componenti del consiglio non possono prendere parte al voto nelle questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti e affini entro il quarto grado.

Il consiglio, in relazione alle materie trattate, può invitare alle riunioni funzionari dell'ente ed esperti per fornire i chiarimenti necessari.

I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del consiglio di amministrazione.

Gli atti del consiglio dell'ESU sono pubblici.

Art. 9.
Presidente dell'ESU

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ESU; presiede il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle delibere del consiglio; sentito il direttore, provvede alla ordinaria amministrazione e firma gli atti e i documenti.

In caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, eccezione fatta per gli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consigliare.

Il presidente indice altresì le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti e dei docenti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale, e ne proclama gli eletti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vice-presidente.

Art. 10.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a uno e scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti.

Il presidente è eletto dai membri effettivi del collegio.

I revisori rimangono in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'ESU e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione;

b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;

c) trasmette annualmente al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ESU.

I revisori partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 11.
Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti:

a) coloro che ricevono uno stipendio dall'ente o da organismi o da aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi e aziende;

b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'ente o di organismi e di aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazioni, con l'ente.

La carica di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Art. 12.
Compensi agli amministratori

Spetta al presidente dell'ente un'indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare non superiore a quello previsto dalla vigente normativa per il sindaco del comune in cui ha sede l'ESU.

Al vice-presidente compete un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella assegnata al presidente.

Ai restanti membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, in misura non superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli enti locali.

Spetta inoltre ai revisori dei conti un'indennità di carica fissata in misura non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente dell'ente.

In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti spetta al presidente, vice-presidente, commissario straordinario, consiglieri, revisori dei conti, un'indennizzo a copertura delle spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'ente, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 13.
Personale

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dagli ESU è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.

Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione del Veneto, sarà automaticamente recepito da ciascun ESU.

I concorsi per la copertura dei posti di lavoro sono indetti con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Gli ESU possono assumere personale trimestrale nei limiti e con le modalità in vigore presso la Regione.

E' ammesso, per esigenze di servizio, il trasferimento o il comando del personale dal ruolo di un ESU ad altro e da quello degli ESU a quello della Regione e viceversa.

I relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le amministrazioni interessate, sentito il personale interessato.

Art. 14.
Direttore dell'ESU

Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio, dirige il personale e sovraintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; cura gli atti contabili, predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il direttore svolge altresì, presso i singoli enti istituiti con la presente legge, le attribuzioni di cui all'art. 31 legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, con riferimento alle funzioni del diritto allo studio.

In particolare il direttore ha i seguenti compiti:

a) propulsione, guida, coordinamento e disciplina della attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi e degli obbiettivi ricevuti;

b) cura, nell'ambito delle norme di legge e regolamentari, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;

c) è preposto ai sistemi di vigilanza e controllo sul funzionamento delle attività, sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi; nonchè alla attività di ricerca e progettazione per il costante miglioramento della funzionalità dei servizi.

Il personale trasferito alla Regione a norma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, e avente al 31 ottobre 1979, la responsabilità di direttore delle opere universitarie in Padova e in Venezia, è inquadrato — dall'entrata in vigore della presente legge e applicandosi le modalità di calcolo di cui all'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 — nell'ottavo livello funzionale (dirigente) del ruolo unico regionale.

Il direttore viene scelto tra il personale di ruolo dell'ente appartenente al livello ottavo e in possesso di comprovati requisiti tecnico professionali.

Il consiglio di amministrazione può revocare le funzioni di direttore solo per gravi motivi, con provvedimento motivato, secondo le procedure stabilite con apposita delibera del consiglio in modo da garantire la piena tutela degli interessi del direttore stesso.

Art. 15.
Beni

I beni trasferiti alla Regione ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 642, vengono messi a disposizione degli ESU con delibera della giunta regionale.

I consorzi universitari, le università, gli istituti universitari, le accademie di belle arti, statali e non statali e gli enti promotori delle stesse, con apposita convenzione da stipulare con gli ESU interessati, possono mettere a disposizione beni immobili e attrezzature per gli scopi di cui al precedente art. 1.

Le università e gli istituti universitari, con apposita convenzione da stipulare con gli ESU interessati, metteranno a disposizione le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato con legge 6 marzo 1976, n. 50.

La giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli ESU altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2.

Gli ESU possono essere dotati di un proprio patrimonio, la cui costituzione può avvenire per acquisto, donazione, eredità e legato.

Titolo III

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 16.

Servizio di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali

Il servizio di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali ha la funzione di indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle possibilità di occupazione.

L'ESU per il conseguimento di quanto previsto dal comma precedente, si avvale dei dati e delle indagini forniti dall'osservatorio permanente costituito ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, richiedendo anche la collaborazione dell'Università e avvalendosi, eventualmente, di enti e istituti od organismi idonei, fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni sull'attività e sui servizi universitari, nonchè sui diritti e doveri degli studenti.

Art. 17.

Assegno di studio

L'assegno di studio è, di regola, corrisposto in servizi, nei limiti delle attrezzature a disposizione di ciascun ESU e viene attribuito per concorso, in base ai combinati criteri del merito e delle condizioni economiche, limitatamente a un solo corso di laurea o di diploma universitario e per la durata del corso legale dello stesso; esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza universitaria; non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti o parzialmente gratuiti o borse di studio, o posti gratuiti o parzialmente gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in misura ridotta per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'università o in altri comuni dai quali si possa raggiungere quotidianamente, con mezzi pubblici di trasporto, la sede universitaria; in misura intera per gli altri.

L'assegno di studio non può essere ottenuto:

dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi in fuori corso;

dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento post-laurea, nonchè al dottorato di ricerca.

Il pagamento dell'assegno sarà effettuato in tre rate di cui sia la prima che la seconda per una quota pari a due dodicesimi dell'assegno stesso, la terza di otto dodicesimi.

Agli studenti iscritti al primo anno di corso, la seconda e la terza rata sarà corrisposta dopo il superamento entro l'anno accademico di due prove d'esame previste per il proprio piano di studi.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea o di diploma universitario o di passaggio da un corso di diploma universitario a un corso di laurea, purché ciò avvenga senza soluzione di continuità e restino assicurate le altre condizioni previste nel presente articolo e nel relativo bando di concorso.

Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio universitario si avvalgono dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 18.

Mense universitarie

Il servizio di mensa è gestito dall'ESU direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio.

A questo fine il consiglio di amministrazione nomina una commissione di controllo in cui sia assicurata la presenza della componente studentesca nel consiglio di amministrazione.

La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata con i criteri di cui al successivo art. 29 ed è fissata dalla giunta regionale.

Il personale docente a tempo pieno e quello dipendente dagli atenei a orario spezzato puo usufruire della mensa sulla base di convenzioni fra università ed ESU.

Alle mense universitarie possono accedere alle medesime condizioni gli studenti di altre università con le quali i rispettivi ESU si siano convenzionati, e anche gli studenti della scuola secondaria superiore, alle condizioni stabilite dagli accordi tra l'ESU e il comune ove ha sede la scuola, purchè sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

Possono usufruire del servizio mensa gli studenti che abbiano superato con esito positivo, nell'anno accademico precedente, almeno due esami.

Il vincolo di cui al precedente comma non opera nei confronti degli studenti che abbiano già sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studio.

L'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti può aver luogo, senza oneri per l'ESU, solo mediante apposite convenzioni, fatte comunque salve le esigenze istituzionali degli ESU, e le tariffe devono essere non inferiori al costo pieno effettivo di produzione.

Art. 19.

Servizio abitativo

Il servizio abitativo è gestito dall'ESU direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati.

Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:

a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;

b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.

Alle strutture abitative, non utilizzate per assegni di studio erogati sotto forma di servizi, si accede per pubblico concorso previa presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati; in particolare per l'accesso ai collegi universitari si possono prevedere forme di accertamento circa gli interessi dei candidati a partecipare alle iniziative culturali specifiche di ogni collegio.

Al concorso possono partecipare gli iscritti alle università degli studi, agli istituti di istruzione superiore o alle accademie di belle arti fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea, o del corso delle scuole dirette a fini speciali e sino al primo anno fuori corso, purchè in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando e siano impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede universitaria.

I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impiego con la Regione o con l'ESU e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.

L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario accademico e comunque per periodi non superiori a 10 mesi. Con delibera motivata del consiglio di amministrazione possono essere concesse deroghe al vincolo precedente per singoli casi.

L'ESU può stipulare nel rispetto degli orientamenti culturali e pedagogici, convenzioni con enti, società, cooperative o privati che gestiscono residences, collegi, o altre strutture abitative a un costo unitario annuo in misura non superiore a quello sostenuto capitariamente nei propri servizi abitativi. La convenzione deve prevedere che l'ammissione degli utenti avvenga a condizioni corrispondenti a quelle previste per i servizi abitativi dell'ESU.

Art. 20.

Utilizzo delle strutture abitative

La vita comunitaria all'interno delle strutture abitative degli ESU è disciplinata da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione; tale regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali e ricreative interne.

Il regolamento deve prevedere inoltre gli orari e le modalità di accesso dei non assegnatari alle strutture abitative.

Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni strutturali, devono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di riunione e per il tempo libero.

Il consiglio di amministrazione dell'ESU, mediante convenzione o accordi, può mettere a disposizione di enti pubblici, particolarmente nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico.

Art. 21.
Interventi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap

Per gli studenti che fruiscono dei benefici previsti dagli articoli 17, 24, 25, 26 e 27 della presente legge e appartengono alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, numero 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, il consiglio di amministrazione di ciascun ESU, con delibera motivata, può elevare l'importo di tali provvidenze, sino a un limite massimo pari a quello fissato per ciascun intervento. Gli importi previsti al precedente comma possono, a domanda, essere convertiti in attrezzature specialistiche o materiale didattico differenziato, o utilizzati per l'assegnazione di un accompagnatore e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

Art. 22.
Servizio editoriale e librario

Gli ESU promuovono e possono istituire, di regola in collaborazione con le università, un servizio editoriale e di prestito libri al fine di provvedere alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, prodotto a uso degli studenti universitari.

Il servizio può essere gestito direttamente dall'ESU o tramite convenzioni con le cooperative operanti nell'ambito universitario che siano espressione delle diverse componenti universitarie.

Art. 23.
Servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive

Il servizio per le attività ricreative e culturali, realizzato e organizzato dagli ESU, ha il fine di promuovere in collaborazione con le università e con le associazioni e cooperative studentesche legalmente costituite, iniziative per la diffusione e l'approfondimento della cultura tra gli studenti.

L'ESU, in collaborazione con la Regione, l'università, il comune e gli enti turistici pubblici, promuove forme di turismo culturale per gli studenti; favorisce l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni estere e internazionali e può assumere iniziative a favore degli studenti stranieri.

L'ESU favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti dagli enti locali; promuove l'organizzazione di corsi preparatori e di perfezionamento nelle varie discipline, nonchè l'organizzazione di attività sportive.

Sulla base di consultazioni con gli studenti, i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ESU propongono un programma delle attività di cui ai precedenti commi, che preveda un razionale impiego delle disponibilità finanziarie destinate a tali fini, con particolare riguardo alle iniziative da realizzarsi nelle strutture abitative.

L'ESU può erogare contributi per l'attuazione di iniziative promosse da organizzazioni studentesche regolarmente costituite, purchè ritenute idonee allo scopo.

Per le iniziative previste dal presente articolo, l'ESU destinerà una quota di fondi non inferiore al 5 per mille e non superiore al 10 per mille del contributo annuale regionale di funzionamento.

Art. 24.
Borse di studio

Possono essere istituite borse di studio annuali, da attribuire per concorso a favore di coloro che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto usufruire dell'assegno di studio e che siano iscritti in regolare corso di studio o fuori corso da non più di un anno, purchè in possesso dei requisiti di continuità scolastica indicati nel bando.

Al concorso possono partecipare solo gli iscritti a un primo corso di diploma o di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.

Art. 25.
Sussidi straordinari

Agli studenti che si trovino in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico e che non usufruiscano di altri benefici in forma diretta, il consiglio di amministrazione di ciascun ESU, con delibera motivata e documentata, può erogare sussidi straordinari, «una tantum» nel corso degli studi di ogni singolo beneficiario, di importo non superiore a quello fissato per l'assegno di studio.

L'eventuale stanziamento di bilancio non può superare il 3 per cento del contributo annuale regionale di funzionamento.

Art. 26.
Premi per tesi di laurea

La giunta regionale può assegnare agli ESU appositi fondi per l'istituzione di premi per tesi di laurea.

L'ammontare dei premi, i requisiti di merito scolastico e le condizioni economiche, i temi delle ricerche sono approvati dalla giunta regionale.

I premi per tesi di laurea, possono essere concessi a coloro che siano iscritti in regolare corso di studi o fuori corso da non più di un anno, per studi di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento alla programmazione regionale.

Art. 27.
Iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti

Gli ESU possono assumere iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti più meritevoli, purchè abbiano superato tutti gli esami dell'anno accademico precedente, compresi nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà.

I prestiti sono garantiti a tasso agevolato, su delibera del consiglio di amministrazione nella quale sono previste le modalità per la restituzione.

Art. 28.
Agevolazioni per la mobilità degli studenti

Gli ESU concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione, le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui al precedente art. 21, anche per l'eventuale accompagnatore.

Art. 29.
Fasce di reddito

Per la determinazione dei requisiti economici, richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge, e per l'individuazione delle fasce di reddito per l'utilizzo dei servizi, il reddito stesso va riferito a quello di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafico, a cui appartiene lo studente o alla famiglia di origine nel caso in cui l'interessato abbia formato famiglia propria e non abbia propri redditi ed è comprovato mediante copia delle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, per l'anno precedente, ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla dichiarazione prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Il calcolo del limite di reddito è effettuato con l'esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino a una cifra pari all'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari; il predetto limite è elevabile di una quota fissata con delibera della giunta regionale, per ciascun figlio a carico.

L'ESU può svolgere, ove lo ritenga opportuno, eventuali ulteriori accertamenti delle condizioni economiche dello studente, con ogni mezzo a sua disposizione, avvalendosi anche della polizia tributaria, secondo quanto previsto all'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Copie delle autocertificazioni che corredano l'elenco degli studenti beneficiari degli interventi previsti agli articoli 17, 19, 24, 25 e 26 della presente legge, sono inviate dall'ESU ai comuni di loro residenza, nonché ai centri di servizio o agli uffici delle imposte dirette competenti e alla anagrafe tributaria.

Per gli studenti stranieri, le condizioni di reddito sono accertate dall'ESU, sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei loro paesi di origine, relative al nucleo familiare dei rispettivi studenti, debitamente tradotte e vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana e con l'attestazione della corrispondenza in lire italiane.

Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito.

Le tariffe differenziate saranno stabilite annualmente, tenendo conto dei costi effettivi di produzione e di acquisizione e fissate in modo tale da assicurare che le spese siano rapportate alla differenza tra la disponibilità finanziaria e il complesso reale di tutti i costi imputabili a ciascuno dei servizi medesimi.

Art. 30.
Esclusione dall'utilizzazione dei servizi

Il regolamento dell'ESU prevede la decadenza dalla utilizzazione dei servizi per quegli studenti che incorrono in gravi infrazioni.

La revoca degli interventi e dei benefici previsti dalla presente legge è immediata e permanente sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esame.

Chiunque senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalla presente legge fruisca dei relativi interventi per effetto di dichiarazioni non veritiere, è tenuto alla restituzione delle provvidenze percepite e di una somma pari al costo effettivo dei servizi erogati, e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato e l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari.

Titolo IV
Funzioni della Regione

Art. 31.
Attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale approva entro il mese di maggio di ogni anno, con propria deliberazione, gli interventi per il diritto allo studio universitario.

La deliberazione di cui al comma precedente, in coerenza con le previsioni del piano regionale di sviluppo e con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative, in tema di attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario emanate dallo Stato, contiene:

a) i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti agli articoli 17, 19, 24, 26 e 27;

b) le condizioni economiche perchè lo studente sia dichiarato privo di mezzi ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti agli articoli 17, 19, 24 e 26;

c) i criteri per la formazione delle graduatorie per i benefici previsti agli articoli 17, 19, 24 e 26;

d) gli importi degli assegni di studio sia in misura intera che ridotta, nonchè l'importo di ciascuna borsa di studio;

e) l'individuazione del numero delle fasce di cui all'articolo 29, che non possono essere più di tre, e l'entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza;

f) l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;

g) i criteri per il riparto dei fondi tra gli ESU, sia per le spese di parte corrente che in conto capitale, secondo quanto previsto ai successivi articoli 38 e 39.

La giunta regionale impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli ESU, in una visione unitaria e coordinata del diritto allo studio, in coerenza anche con gli interventi realizzati nel più ampio contesto di tutto il sistema scolastico.

La giunta regionale presenterà, ogni anno, al consiglio regionale, una relazione dalla quale risulti:

a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;

b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli interventi da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla gestione ordinaria degli ESU;

c) ogni elemento atto a giudicare l'efficacia della presente legge.

Art. 32.
Controllo sull'attività

Le deliberazioni degli ESU non sottoposte all'approvazione del consiglio regionale, vengono inviate alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la giunta non le annulla entro venti giorni dalla data del ricevimento.

L'esecutività delle deliberazioni è sospesa se, nei suddetti termini, siano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

La deliberazione può essere riproposta dall'ente con le procedure di cui al primo comma.

Nei casi di comprovata e motivata urgenza il consiglio di amministrazione può dichiarare le proprie deliberazioni, non sottoposte all'approvazione del consiglio regionale, immediatamente esecutive.

Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla giunta regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

La procedura di cui al precedente comma è obbligatoria per la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza.

I decreti adottati dal presidente per l'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti e la proclamazione degli eletti, sono soggetti alla procedura di cui al primo comma: gli altri atti inerenti e conseguenti l'assolvimento delle operazioni elettorali hanno immediata efficacia e formeranno parte integrante del decreto di proclamazione degli eletti.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dalla giunta regionale.

Art. 33.
Vigilanza

La giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza dell'attività degli ESU agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al consiglio regionale dagli articoli 23 e 61 dello statuto.

La giunta può richiedere l'acquisizione di documenti e di atti e può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

Può disporre altresì l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il consiglio di amministrazione è sciolto con delibera della giunta regionale, nei seguenti casi:

per ripetute violazioni di leggi o di regolamenti;
per persistente inadempienza di atti dovuti;
per persistente inattività o inefficienza dell'ente.

Con lo stesso atto, la giunta regionale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica sino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

La giunta può altresì revocare i singoli consiglieri di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commesse o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal comma precedente, la sostituzione dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti avviene nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti dall'art. 6 della presente legge.

Art. 34.
Fondazioni

La giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative alle persone giuridiche private operanti nel territorio regionale, che hanno per fine l'assistenza nelle sue varie forme agli studenti delle università e istituti di istruzione superiore, può disporre il raggruppamento delle fondazioni, ai sensi dell'art. 192 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sentito il parere degli organi direttivi delle stesse, ove ne ravvisi l'opportunità ai fini di una migliore amministrazione e di una più proficua gestione delle attività per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 35.
Istituzione servizio diritto allo studio universitario

Nell'ambito del dipartimento per i servizi formativi di cui all'art. 10 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, è istituito il servizio per il diritto allo studio universitario, con compiti di:

a) responsabilità operativa ai fini della vigilanza sugli ESU;

b) predisposizione di provvedimenti amministrativi, nonchè di schemi legislativi sul diritto allo studio universitario;

c) contatti con le amministrazioni dello Stato e delle altre regioni nella materia disciplinata dalla presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36.

Tasse e contributi

L'ammontare della tassa, prevista dal primo comma dell'art. 190, del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una università o istituto avente sede nel Veneto, è fissato in L. 50.000.

A decorrere dall'anno 1984 l'importo indicato al comma precedente è aumentato del 20 per cento ogni anno.

L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

Il contributo annuale previsto dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni, resta fissato nella misura stabilita da detta legge.

I tributi di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, restano fissati nella misura stabilita da detta legge.

I tributi di cui ai commi precedenti devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito numero di conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

Le modalità di pagamento, la riscossione e le sanzioni per omesso versamento sono disciplinate dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.

Art. 37.

Mezzi finanziari

Alle spese per il funzionamento e l'attività degli ESU, incluse le spese di personale, si provvede:

a) con il contributo della Regione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;

b) con le rendite, interessi e frutti di propri beni patrimoniali, nonchè con le entrate derivanti dalla gestione dei servizi;

c) con eventuali contributi e donazioni dello Stato, di enti locali e di altri enti o privati.

Alle spese di investimento l'ESU fa fronte:

a) con le assegnazioni attribuite a tale scopo dalla Regione;

b) con l'avanzo d'amministrazione degli esercizi precedenti che non sia stato destinato a spese « una tantum »;

c) con eventuali contributi e donazioni da parte di enti e privati.

Art. 38.

Bilanci e norme contabili

La gestione economico-finanziaria dell'ente è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e dalle altre norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

L'avanzo di amministrazione è destinato esclusivamente a spese di investimento o a spese « una tantum ».

Per l'attribuzione degli assegni di studio relativi all'anno accademico che termina il 31 ottobre dell'anno successivo, il consiglio di amministrazione dell'ESU può assumere impegni, per il successivo esercizio finanziario, in eccedenza a quelli già autorizzati, entro il limite massimo di 10/12 di quelli approvati.

Il servizio di tesoreria è di norma, affidato all'istituto tesoriere della Regione, presente nella sede dell'ESU, tramite apposita convenzione che ne preveda analoghe condizioni.

Art. 39.

Criteri per il riparto dei fondi correnti

I contributi previsti nel bilancio regionale per le spese di funzionamento, comprese le spese di personale, vengono ripartiti tra gli ESU, di regola, secondo i criteri fissati annualmente dal Cipe in sede nazionale. Sul fondo complessivo è costituita una riserva del 5 per cento che la giunta regionale provvederà ad assegnare nel corso dell'anno, per far fronte a esigenze sopraggiunte nell'attuazione degli interventi previsti all'art. 26 e per quelli fissati all'art. 31.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 40.

Criteri di assegnazione dei fondi per investimenti

La Regione è autorizzata ad assegnare agli ESU, sulla base di progetti di opere presentati dagli stessi, il 100 per cento del costo delle opere da eseguire.

L'autorizzazione di spesa è disposta in sede di approvazione del bilancio di previsione dalla legge finanziaria con riferimento ai prevedibili tempi tecnico-amministrativi di esecuzione. La concessione dei contributi, nell'ambito della predetta autorizzazione, è disposta con delibera di giunta. L'erogazione dei contributi ha luogo secondo le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici.

L'ESU ha facoltà di chiedere alla Regione che le opere vengano eseguite direttamente dalla Regione, per il tramite dei propri uffici.

Art. 41.

Finanziamenti

Alle spese di parte corrente, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio in corso, con la somma già iscritta nel cap. 053005180 « Spese per le opere universitarie (art. 44 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) » dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 1982, sarà la legge di approvazione del bilancio della Regione a stabilire lo stanziamento annuo per le spese di funzionamento a norma dell'art. 32, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

La legge regionale finanziaria provvederà, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno o alle sue variazioni, ad autorizzare gli interventi in capitale per investimenti, avuto riguardo dei tempi di esecuzione delle opere e delle procedure di erogazione, con riferimnto alla validità temporale del bilancio pluriennale.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 42.

Inquadramento del personale

Il personale in servizio presso le opere universitarie al momento dell'entrata in vigore della presente legge è assegnato dalla giunta regionale ai singoli ESU, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 20.

La provvisoria dotazione organica complessiva dei vari ESU non potrà essere superiore a quella delle piante organiche delle opere universitarie trasferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 ottobre 1979.

Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione di ciascun ESU sottoporrà al consiglio regionale motivata proposta relativa all'organizzazione amministrativa e alla dotazione organica definitiva del personale dell'ente.

Art. 43.

Bilancio iniziale

Il primo bilancio preventivo adottato dai consigli di amministrazione degli ESU avrà decorrenza dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1983 e va considerato come unico esercizio.

L'ESU, sino a che non sarà approvato dal consiglio regionale il primo bilancio preventivo, provvederà per ogni sua necessità a emettere mandati provvisori di pagamento senza alcuna classificazione di bilancio, entro i limiti di spesa della somma assegnata dalla Regione.

I limiti di spesa succitati potranno essere aumentati dalle corrispondenti entrate derivanti dai proventi dei servizi e dalle altre possibili entrate.

Per tali entrate saranno emesse reversali provvisorie d'incasso.

Art. 44.

Soppressione delle opere universitarie e nomina commissari straordinari

Le opere universitarie delle università di Padova, Venezia e dell'istituto universitario di architettura di Venezia, istituite ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono soppresse con effetto dal 31 ottobre 1982.

A far tempo dal 1° novembre 1982 e fino all'insediamento del consiglio di amministrazione di ciascun ESU, provvede alla gestione dell'ente un commissario straordinario nominato con delibera della giunta regionale.

Gli ESU assicurano la continuità dei rapporti attivi e passivi sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della soppressione delle opere universitarie.

Art. 45.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 22 ottobre 1982

BERNINI

(5336)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823350)